

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

123° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 MARZO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	18
5 ^a - Bilancio	»	21
7 ^a - Istruzione	»	34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	58
11 ^a - Lavoro	»	60

Giunte

Regolamento	<i>Pag.</i>	3
-------------------	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	62
RAI-TV	»	65
Mafia	»	74
Riforme istituzionali	»	77

Sottocommissioni permanenti

11 ^a - Lavoro - Pareri	<i>Pag.</i>	79
---	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	80
---------------------------	-------------	----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

7^a Seduta

Presidenza del Presidente

SPADOLINI

La seduta inizia alle ore 17,15.

Esame - ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento - degli emendamenti presentati alla proposta di modificazione regolamentare di cui al Doc. II, n. 15

(R 167 0 00, C 20^a, 0002)

Il senatore Riz - facente funzioni di relatore, in sostituzione della senatrice Tedesco Tatò, impossibilitata a partecipare ai lavori della Giunta - illustra gli emendamenti presentati alla proposta di modificazione regolamentare in titolo, dei quali quattro recano la firma del senatore Pontone e due quella del senatore Speroni.

Nella successiva discussione, prendono la parola i senatori Castiglione, Pontone, Preioni, Chiarante, Rocchi e ancora il senatore Riz.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti in questione risultano non accolti dalla Giunta, con votazioni a maggioranza. Rimane ferma la possibilità, unanimemente sottolineata dalla Giunta, che gli argomenti trattati negli emendamenti stessi (concernenti le modalità di elezione del Consiglio di Presidenza, il numero dei componenti del Consiglio medesimo, la rappresentanza dei Gruppi minori ed il regime della costituzione dei Gruppi parlamentari) potranno essere nuovamente esaminati in occasione di una successiva, più ampia riconsiderazione del Regolamento del Senato.

La seduta termina alle ore 17,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

84^a Seduta

Presidenza del Presidente
MACCANICO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 19,15.

IN SEDE REFERENTE

Pecchioli ed altri: Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (116)

Chiarante ed altri: Disposizioni sul sistema elettorale per i comuni (244)

Compagna ed altri: Norme per l'elezione diretta dei sindaci e per l'elezione dei consigli comunali (354)

Zamberletti ed altri: Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei Consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario (432)

Scevarolli ed altri: Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale comunale e provinciale (467)

Bono Parrino ed altri: Norme sulla elezione diretta del sindaco (596)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE, tenendo conto del gran numero degli emendamenti presentati, propone che l'esame degli stessi si svolga partendo da quelli relativi ai punti su cui si è riscontrata, nel corso della discussione generale, la maggiore necessità di approfondimento. Ritiene che tali questioni riguardino la composizione del consiglio comunale (art. 1), la durata dei mandati (art. 2), la sottoscrizione delle liste (art. 3), il limite di applicazione del sistema elettorale maggioritario (art. 4), il collegamento tra il candidato alla carica di sindaco e le liste elettorali (artt. 5 e 6), le attribuzioni dei diversi organi (art. 12) e le norme sulla campagna elettorale per le quali si dovrà effettuare un coordinamento con le disposizioni contenute nel disegno di legge sul finanziamento dei partiti.

Il senatore MIGLIO, dopo aver ricordato di aver presentato un emendamento all'articolo 2 concernente il problema delle incompatibilità, dichiara di condividere, nella sostanza, i temi proposti dal Presidente.

Il relatore RIVIERA concorda con l'impostazione suggerita dal Presidente e propone di compiere un approfondimento anche sull'ipotesi, non contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera, di prevedere il sistema uninominale per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

Il senatore PONTONE ritiene che il disegno di legge debba essere valutato complessivamente e che, pertanto, è opportuno esaminare gli emendamenti presentati su tutti gli articoli senza procedere alla esclusione preventiva di alcuni di essi.

Il senatore MAZZOLA considera opportuna la proposta del Presidente rivolta ad evitare il rischio che la Commissione non possa procedere ad un approfondimento effettivo dei punti principali dei disegni di legge approvati dalla Camera. Fa quindi appello alla ragionevolezza di tutti i Commissari.

Il senatore COSSUTTA, precisato che il Gruppo di rifondazione comunista vuole contribuire in termini costruttivi all'individuazione di una soluzione positiva, fa osservare che i tempi prefissati per il dibattito in Assemblea non dovranno impedire la votazione su tutti gli emendamenti presentati. È quindi prevedibile che un eventuale *intendimento ostruzionistico* possa raggiungere l'obiettivo di impedire che le elezioni amministrative, previste per la prossima primavera, si svolgano sulla base di un nuovo sistema elettorale. Considerato che anche tra le forze disponibili ad approvare la riforma vi sono posizioni diversificate su molti punti salienti, suggerisce l'opportunità di prevedere la istituzione di un comitato ristretto per svolgere consentire un confronto più efficace.

Il senatore SALVI precisa che la sua parte politica è interessata ad una discussione effettiva e concreta delle norme approvate dalla Camera con l'obiettivo di individuare soluzioni adeguate. Se la istituzione di un comitato ristretto può favorire il raggiungimento di tale risultato non si oppone alla proposta. È essenziale, però, che essa non comporti un inutile prolungamento dei tempi.

Il senatore PONTONE condivide la proposta formulata dal senatore Cossutta, anche perchè nel comitato ristretto si potrà verificare rapidamente se vi è la possibilità di introdurre modifiche radicali al testo approvato dalla Camera. Precisa che non avendo accolto i tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo, la sua parte politica si riserva, comunque, di utilizzare tutti gli strumenti regolamentari disponibili per completare l'illustrazione e l'esame degli emendamenti presentati.

Il senatore GUERZONI non ritiene che la sede del comitato ristretto possa risultare utile in assenza di un esame preventivo da parte della

Commissione dei problemi su cui è necessario effettuare ulteriori approfondimenti. A suo avviso sarebbe quindi preferibile procedere secondo le modalità indicate dal Presidente.

Il senatore MIGLIO invita le forze di opposizione a tener conto della grande attesa che vi è da parte dell'opinione pubblica sul provvedimento in esame. Di fronte alla perdurante crisi di moltissime amministrazioni locali la non definizione di una risposta chiara alle esigenze di governabilità e di stabilità rischia di intaccare ulteriormente la credibilità delle istituzioni. Ritiene che un confronto positivo fra le diverse posizioni possa consentire di migliorare il disegno di legge approvato dalla Camera.

Il presidente MACCANICO condivide l'invito formulato dal senatore Miglio e prende atto che la maggioranza della Commissione è favorevole alla impostazione che egli stesso ha suggerito e alla individuazione dei temi su cui è prioritario soffermare l'attenzione. Non si oppone alla istituzione di un comitato ristretto, purchè esso non contrasti con l'esigenza di rispettare i tempi programmati.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che perchè ciò sia possibile è necessario che le valutazioni del comitato ristretto siano considerate impegnative per la Commissione. In caso contrario si realizzerebbe una inutile duplicazione dei lavori.

Il senatore MARCHETTI osserva che la disponibilità al confronto dovrebbe essere di tutte le parti e non solo di quelle che si oppongono in modo radicale al disegno di legge approvato dalla Camera. È evidente che il comitato ristretto rispecchierà in ogni caso le divergenze esistenti.

Il senatore RIVIERA sottolinea la necessità di tener conto del fatto che nel turno elettorale amministrativo della prossima primavera saranno chiamati alle urne più di 10 milioni di cittadini e che il *referendum* non potrà di per sé risolvere i problemi. Teme che la istituzione di un comitato ristretto possa compromettere la possibilità di un confronto in Commissione sulle questioni sulle quali è opportuno modificare il testo proposto dalla Camera.

La senatrice ROCCHI esprime perplessità sulla proposta di istituire un comitato ristretto. È prevedibile, infatti, che sui punti esaminati in quella sede si dovrà poi tornare anche in Commissione con la conseguenza di duplicare i tempi di esame.

Il senatore PONTONE rivendica, in ogni caso, il diritto di illustrare gli emendamenti presentati.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Marchetti e Guzzetti, il presidente MACCANICO prende atto dell'orientamento prevalente, tendente ad affrontare l'esame degli articoli secondo le modalità da lui stesso enunciate, e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 3 marzo.

La seduta, sospesa alle ore 20, riprende alle ore 21,40.

Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

Libertini ed altri: Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884)

Pontone ed altri: Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 febbraio 1993.

Il relatore COVATTA propone che, dopo l'articolo 7, sia inserito un articolo 7-bis in cui venga precisato che le dichiarazioni patrimoniali dei parlamentari previste dalla legge n. 441 del 1982 debbono essere trasmesse anche alla Autorità di vigilanza (emendamento 7.0.1).

L'emendamento 7.0.1 è accolto dalla Commissione.

Il relatore COVATTA, quindi, illustra il contenuto dell'articolo 12 che disciplina la materia delle sanzioni.

Il senatore MARCHETTI conferma la validità del proprio emendamento 12.1 che, a differenza del testo proposto dal relatore, prevede il mantenimento di sanzioni di carattere penale.

Il senatore SAPORITO ritira l'emendamento 12.2 che corrisponde, nella sostanza, alla proposta del relatore.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra l'emendamento 12.3 precisando che il sistema che vi è previsto si basa sul mantenimento di

sanzioni penali per le violazioni dei divieti stabiliti dalla legge a cui conseguono l'interdizione dai pubblici uffici per i colpevoli e la sospensione dell'esercizio della professione per i revisori dei conti che abbiano certificato il falso.

Viene affidata, inoltre, all'Autorità di vigilanza la competenza a disporre la sospensione dell'erogazione dei contributi pubblici.

Il senatore PONTONE, precisato che la sua parte politica considera del tutto insufficiente il sistema sanzionatorio previsto nel testo del relatore, fa presente che nell'emendamento 12.7, di cui è primo firmatario, viene stabilito il mantenimento delle sanzioni penali e la responsabilità del segretario politico del partito.

Dopo che il relatore ha espresso il proprio avviso contrario sugli emendamenti 12.1, 12.3 e 12.7, essi vengono posti ai voti e respinti dalla Commissione.

Il senatore PREIONI si sofferma successivamente sull'emendamento 12.4 precisando che in esso sono riproposte le sanzioni contenute nell'articolo 7 della legge n. 194 del 1975.

Il relatore COVATTA esprime parere contrario su tale emendamento, che, posto ai voti, è respinto.

Viene quindi posto ai voti e approvato, con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 12.5.

Il senatore PONTONE illustra l'emendamento 12.6.

Il relatore COVATTA ritiene che sia incostituzionale prevedere la decadenza dei parlamentari dalla carica.

Il senatore PONTONE si chiede, a questo punto, se possa essere considerata costituzionale la norma contenuta nel sesto comma dell'articolo 12.

L'emendamento 12.6 viene respinto dalla Commissione.

Con il voto contrario dei rappresentanti del PDS, di Rifondazione comunista, del Movimento sociale, della Lega Nord, del gruppo Verdi-La Rete, l'articolo 12 è approvato.

Il senatore SAPORITO illustra successivamente l'emendamento 12.0.1 concernente le misure previdenziali per i dipendenti dei partiti politici.

Il senatore COVATTA esprime il proprio avviso favorevole proponendo di modificare il primo comma dell'emendamento al fine di consentire l'applicazione del beneficio a quei dipendenti che siano in possesso dei requisiti entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge (subemendamento 12.0.1/1).

Il sottosegretario PISICCHIO concorda con l'emendamento e con l'integrazione proposta dal relatore.

Il senatore MARCHETTI dichiara la propria astensione sull'emendamento 12.0.1.

Il subemendamento 12.0.1/1 viene approvato dalla Commissione, che successivamente approva l'emendamento 12.0.1 così modificato.

Il senatore MARCHETTI si sofferma sull'emendamento 12.0.2 nel quale viene previsto che le sanzioni stabilite dalla legge n. 195 del 1974 per i reati di cui alla medesima legge continuano ad essere applicate in relazione agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma in esame.

Il senatore PREIONI illustra il proprio emendamento 12.0.3.

Il senatore SALVI dichiara che il proprio Gruppo voterà a favore dell'emendamento 12.0.2 ed eventualmente di quello 12.0.3.

Anche il senatore PONTONE dichiara il proprio voto favorevole sui due emendamenti.

Gli emendamenti 12.0.2 e 12.0.3, posti ai voti, sono respinti.

Il relatore COVATTA propone quindi un articolo aggiuntivo recante l'abrogazione della legge n. 194 del 1975 (emendamento 12.0.4).

Il senatore MARCHETTI dichiara di essere contrario a tale proposta. A suo avviso dovrebbero restare in vigore le parti della legge n. 194 e delle successive modificazioni che non siano incompatibili con la riforma in discussione.

Il senatore PONTONE considera inaccettabile la proposta del relatore e dichiara il proprio voto contrario su di essa.

L'emendamento 12.0.4, posto ai voti, è approvato con il voto contrario dei rappresentanti del PDS, della Lega nord, di Rifondazione comunista, del MSI-Destra nazionale e del Gruppo Verdi-La Rete.

L'emendamento 12.0.5 viene dichiarato precluso.

Il relatore COVATTA dà conto quindi di una ipotesi di copertura degli oneri finanziari connessi alle disposizioni recate nel testo, riservandosi di formulare un apposito articolo per la discussione in Assemblea.

La Commissione, nel convenire sulla proposta del relatore, gli conferisce mandato formulare l'articolo di copertura finanziaria per l'esame in Assemblea.

Il relatore propone quindi di modificare per coordinamento gli articoli 2-bis, 3, 3-bis (coord. 1, 2 e 3), già approvati dalla Commissione.

Il senatore SAPORITO ritiene opportuno modificare la formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 5 e propone a questo fine l'emendamento coord. 4.

Il presidente MACCANICO ritiene che non risulti con chiarezza a quali organi parlamentari ci si intende riferire. A suo avviso le garanzie per i dipendenti dei Gruppi devono essere fornite dagli organismi dirigenti dei Gruppi stessi.

Il senatore SAPORITO precisa che l'intenzione dei proponenti è quella di affidare tale competenza alla Conferenza dei Capigruppo.

Conviene la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, secondo cui in tal modo si eviterebbero situazioni di disparità fra i dipendenti dei diversi Gruppi parlamentari.

Gli emendamenti coord. 1, 2, 3, 4 vengono approvati dalla Commissione.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, sottolineato il contributo del suo Gruppo alla discussione del disegno di legge in esame, osserva che su alcuni punti rilevanti di esso sono state raggiunte soluzioni non convincenti. Si riferisce in particolare alla norma sulle contribuzioni e soprattutto a quella sulle sanzioni. Per questi motivi il suo Gruppo esprimerà voto contrario.

Il senatore MARCHETTI osserva che rispetto al testo originario proposto dal relatore sono stati compiuti dei passi in avanti soprattutto in relazione alle norme sulle campagne elettorali. Tuttavia resta fermo il giudizio di assoluta contrarietà della sua parte politica sull'impianto della riforma ed in particolare sulla abrogazione delle sanzioni penali. Si riserva di presentare una relazione di minoranza.

Il senatore PONTONE dichiara l'assoluta contrarietà del suo Gruppo al disegno di legge in esame. Preannuncia che su di esso, e soprattutto sulla norma concernente le sanzioni e su quella che deresponsabilizza i segretari politici dei partiti, la sua parte politica si opporrà recisamente in Assemblea. Si chiede poi cosa cambi rispetto all'attuale sistema di finanziamento se le previsioni finanziarie indicano addirittura un incremento delle contribuzioni pubbliche ai partiti.

Il senatore PREIONI ritiene che la maggioranza della Commissione abbia compiuto una valutazione superficiale dei problemi connessi al finanziamento dei partiti. Il rischio è che tra qualche anno ci si potrà trovare in una situazione analoga all'attuale, visto che alcune delle norme approvate si prestano a nuove violazioni da parte dei partiti e dei candidati. Dichiara il suo voto contrario.

Il relatore COVATTA, dopo aver ringraziato tutti i Commissari per l'impegno con cui hanno partecipato alla discussione, replica al senatore PONTONE precisando che le previsioni finanziarie sono del tutto ipotetiche essendo riferite a comportamenti volontari dei contribuenti che difficilmente possono essere valutati in questo momento.

Il presidente MACCANICO giudica estremamente significativo ed importante il lavoro svolto dalla Commissione su un tema estremamente delicato sul quale era necessario compiere un'opera di adeguato approfondimento.

Con il voto contrario dei rappresentanti del PDS, della Lega nord, di Rifondazione comunista, del MSI-Destra nazionale e del Gruppo Verdi-La Rete, la Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge da lui stesso proposto. Viene anche dato mandato al relatore di apportare le ulteriori modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI**al nuovo testo unificato dei disegni di legge nn. 443 e connessi
proposto dal relatore**

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Dichiarazioni patrimoniali dei parlamentari)

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, devono essere trasmesse anche all'Autorità di vigilanza».

7.0.1

IL RELATORE

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Sanzioni). - 1. Chiunque corrisponde o riceve contributi o servizi in violazione dei divieti previsti dalla presente legge è punito, per ciò solo e sempre che gli atti non costituiscano più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni e con una multa variabile da un minimo pari alle somme versate o percepite in violazione della presente legge ad un massimo del suo triplo, e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. A seguito di sentenza definitiva di condanna per i reati di cui alla presente legge il contributo a titolo di rimborso elettorale o le quote di finanziamento dei partiti previsti dalla presente legge saranno decurtati, a titolo di indennizzo del danno arrecato alla collettività, in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

3. Chiunque superi i limiti di spesa prefissati per la campagna elettorale o rilasci falsa dichiarazione delle spese sostenute è punito con una multa da 5 a 10 volte i limiti massimi di spesa previsti per il candidato e con l'interdizione dai pubblici uffici da 3 a 5 anni».

12.1

COSSUTTA, MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. Salva l'applicazione delle norme penali qualora i fatti costituiscano reato, la percezione da parte delle fondazioni e dei partiti di contributi in violazione delle norme della presente legge comporta in ogni caso l'applicazione di una pena pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro pari al doppio del contributo illegittimamente ricevuto ovvero pari al doppio del valore dell'utilità illegittimamente conseguita.

2. Ove, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità di vigilanza riscontri irregolarità nel bilancio dei partiti o delle fondazioni e degli organismi da esse costituiti ne chiede conto agli organi rispettivamente responsabili, indicando, ove occorra, le rettificazioni o modifiche da apportare. Nel caso in cui i chiarimenti richiesti non siano soddisfacenti o il partito, fondazione, organismo non si conformi alle istruzioni ricevute l'Autorità apre un procedimento in contestazione.

3. Il procedimento deve svolgersi in contraddittorio con i soggetti interessati ed è disciplinato da un apposito regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza.

4. Ove, all'esito del procedimento, risulti accertata la violazione delle norme contenute nella presente legge o in regolamento o prescrizioni dell'Autorità, il collegio adotta una o più delle seguenti sanzioni:

a) la irrogazione di una pena pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di importo fino al triplo dell'entità delle somme oggetto dell'accertata irregolarità;

b) la revoca parziale o totale dell'ultimo contributo ricevuto alle spese elettorali.

5. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti di cui all'articolo 7 per un importo che nell'anno superi il valore di 19 milioni di lire, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il donante e il donatario rendono di ciò dichiarazione congiunta all'Autorità di vigilanza nelle forme e nei modi da questa stabiliti. In caso di inosservanza di tale obbligo o di dichiarazioni non corrispondenti a verità si applicano al donante e al candidato non eletto le sanzioni di cui al comma 4, lettera a).

6. Nel caso in cui la violazione sia commessa da un parlamentare, l'Autorità di vigilanza trasmette alla Presidenza dell'Assemblea legislativa competente gli atti relativi. Tale organo, esaminati gli atti, può proporre all'Assemblea la sospensione fino ad un anno e, nei casi più gravi, la decadenza del responsabile del mandato parlamentare.

7. Nel caso in cui la violazione sia commessa da un consigliere regionale provinciale o comunale, l'Autorità trasmette gli atti al Presidente o al Sindaco i quali trasmettono gli atti alla commissione all'uopo costituita all'interno dei rispettivi consigli. La Commissione, esaminati gli atti, può proporre la sospensione fino ad un anno o la decadenza del consigliere responsabile».

12.2

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. Chiunque non adempia agli obblighi o contravvenga ai divieti di cui alla presente legge, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al triplo delle somme versate o percepite in violazione dei predetti divieti. Alla condanna seguono l'interdizione dai pubblici uffici da due a dieci anni e, per i revisori dei conti che abbiano certificato il falso, la sospensione dall'esercizio della professione per la medesima durata. Alla pena soggiacciono tanto gli erogatori quanto i percettori dei contributi vietati.

2. Quando sia stata promossa l'azione penale in relazione ai reati di cui alla presente legge, l'Autorità di cui all'articolo 6 può disporre la sospensione dell'erogazioni dei contributi pubblici dovuti ai partiti, a titolo di rimborso elettorale in misura pari al doppio delle somme contestate. In tal caso, come in ogni altro caso di contestazione o di ritardo nella riscossione, l'Autorità provvede al deposito bancario della somma destinata al contributo.

3. A seguito di sentenza definitiva di condanna per i reati di cui alla presente legge, l'Autorità dispone la decurtazione dei contributi pubblici dovuti ai partiti a titolo di rimborso elettorale in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

4. Il mancato rispetto dei limiti di spesa stabiliti ai sensi dell'articolo 8 è punito con la multa da due a cinque volte l'ammontare dei predetti limiti. La stessa pena si applica ai revisori che abbiano sottoscritto le relative dichiarazioni. Alla condanna seguono l'interdizione dai pubblici uffici da due a quattro anni e, per i revisori, la sospensione dall'esercizio della professione per la medesima durata».

12.3

D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nell'articolo 3-bis, comma 6 è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate».

12.4

PREIONI

Al comma 2, dopo le parole: «modifiche da apportare» inserire il seguente periodo: «I chiarimenti devono pervenire all'Autorità entro quindici giorni. In caso contrario, ovvero».

12.5

PONTONE, POZZO, FILETTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di violazione del limite stabilito ai sensi dell'articolo 8, l'eletto decade immediatamente dalla carica».

12.6

PONTONE, POZZO, FILETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. All'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole da "con la reclusione" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da quattro ad otto anni e con la multa pari al sestuplo delle somme versate o del valore delle prestazioni di beni o servizi erogate in violazione della presente legge. Le medesime pene si applicano al responsabile amministrativo ed al segretario politico del partito o movimento politico che ha ricevuto i finanziamenti o i contributi vietati dal presente articolo".

2. All'articolo 4, sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, le parole da "con la multa" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall'articolo 28 del codice penale, per una durata minima di due anni".

3. All'articolo 4, decimo comma, della legge 18 novembre 1981 n. 659, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di inosservanza si applicano, a carico del responsabile amministrativo e del segretario politico del partito o movimento politico la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici prevista dall'articolo 28 del codice penale".

4. Rimane ferma la responsabilità del segretario politico e del segretario amministrativo dei partiti politici, per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

12.7

PONTONE, POZZO, FILETTI, MININNI-JANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure previdenziali per i dipendenti dei partiti politici)

1. I lavoratori dipendenti dalle strutture centrali e periferiche dei partiti politici rappresentati in Parlamento, in servizio da almeno 10 anni, che entro la data di entrata in vigore della presente legge possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere, entro la predetta data, il trattamento anticipato di pensione secondo la disciplina di cui al citato articolo 22, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età per il pensionamento di vecchiaia a carico dell'assicurazione predetta.

2. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare al partito da cui dipendono domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma predetto. I datori di lavoro debbono trasmettere all'INPS le domande dei lavoratori entro i successivi dieci giorni.

3. Per il personale di cui ai precedenti commi si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 14 novembre 1992, n. 438 di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.

4. Per la copertura degli oneri recati dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni».

12.0.1 SAPORITO, CASTIGLIONE, MAZZOLA, CALVI,
RUFFINO, RIVIERA, ACQUARONE, CABRAS,
GUZZETTI, BARGI

All'articolo 12-bis, comma 1, sostituire le parole: «entro la» con le seguenti: «entro tre anni dalla».

12.0.1/1 IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Applicazione di norme previgenti)

1. Per i reati di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, così come estesi da successive modificazioni ed integrazioni, commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano tutte le sanzioni di cui alla richiamata legge n. 195 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni».

12.0.2 COSSUTTA, MARCHETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

È abrogata la legge 2 maggio 1974, n. 195, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 7 della predetta legge«.

12.0.3 PREIONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

È abrogata la legge 2 maggio 1974, n. 195».

12.0.4 IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Disposizioni transitorie)

1. I contributi di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativi all'anno 1992, sono ripartiti secondo i voti ottenuti dei partiti nelle elezioni politiche svoltesi nei giorni 5 e 6 aprile 1992».

12.0.5

PREIONI

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Art. 2-bis.

Al comma 3, sostituire la parola: «gennaio» con la seguente: «marzo».

Coord. 1

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 3, sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «ottobre».

Coord. 2

IL RELATORE

Art. 3-bis.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È concessa una detrazione d'imposta nella misura del 27 per cento del valore dei contributi di cui al comma 1, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti contributi ecceda la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito».

Coord. 3

IL RELATORE

Art. 5.

(Contributo al finanziamento dei gruppi parlamentari)

«1. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati assicurano, per il funzionamento dei Gruppi parlamentari, la corresponsione di contributi, a carico dei propri bilanci, di entità proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. Alla disciplina del personale dei Gruppi si provvede con disposizioni degli organi parlamentari, che dovranno prevedere idonee garanzie circa lo stato giuridico ed il trattamento economico del suddetto personale».

Coord. 4

SAPORITO

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

indi del Vice Presidente

DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

Il presidente RIZ, constatato che la Commissione non è in numero legale, sospende la seduta per un'ora ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 16,35).

IN ORDINE ALLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE n. 746

(A 007 0 00, C 02ª, 0004)

Il presidente DI LEMBO comunica che la Commissione non è ancora in numero legale per quanto riguarda la discussione - in sede deliberante - del disegno n. 746, d'iniziativa dei senatori RIZ ed altri, concernente «Proroga del contributo a favore del centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano», provvedimento del quale è comunque opportuno differire la trattazione in modo che la 5ª Commissione possa procedere ad un riesame del parere precedentemente espresso sugli emendamenti presentati dal senatore Covi: gli consta infatti che su tali proposte di modifica il Governo abbia riveduto quell'atteggiamento contrario che aveva indotto la Commissione bilancio ad opporsi alla loro approvazione.

IN SEDE REFERENTE

COVI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. - Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873)

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso il 24 febbraio scorso.

Prende la parola il senatore FILETTI, il quale propone di procedere subito alla costituzione di un comitato ristretto per l'esame preliminare dei disegni di legge, con l'intesa che la discussione generale potrà comunque aver luogo al termine dei lavori del comitato stesso.

In senso adesivo, considerando la complessità dei problemi di tecnica giuridica posti dai provvedimenti in titolo, si esprimono il relatore COVI, la senatrice FABJ RAMOUS e il senatore CASTIGLIONE.

Posta ai voti la proposta del senatore Filetti è approvata, con la astensione del senatore PREIONI. Del comitato ristretto sono chiamati a far parte i senatori: Candioto, Castiglione, Coco, Covi, Fabj Ramous, Filetti, Mancuso, Preioni, Riz, Salvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale (921) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Artioli ed altri; Armellin ed altri; D'Amato; Battaglia Augusto ed altri*)

PELLEGATTI ed altri. - Ordinamento della professione di assistente sociale (159)

SALVATO e FAGNI. - Ordinamento della professione di assistente sociale (336)

FONTANA Giovanni Angelo ed altri. - Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali (390)

(Parere alla 1^a Commissione: questione di competenza)

Riferisce il presidente DI LEMBO, incentrando la sua relazione sul testo già approvato dalla Camera dei deputati e richiamando all'attenzione il ruolo svolto dagli assistenti sociali, per i quali un requisito per l'esercizio alla professione dovrà essere, tra gli altri, il possesso di un diploma universitario. In particolare rileva che all'articolo 1, comma 4 - identico nella formulazione fra tutti i disegni di legge in titolo - la dizione adoperata: «nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale» potrebbe esporsi a fuorvianti dubbi interpretativi, o risultare del tutto priva di senso.

Si apre la discussione generale, nel corso della quale intervengono per primi il senatore FILETTI, favorevole al provvedimento, pur se perplesso sul comma 4 dell'articolo 1 e la senatrice FABJ RAMOUS, favorevole al disegno di legge nel suo insieme, anche se deve rilevare con disappunto (specie nel contenzioso relativo all'affidamento dei minori) l'uso distorto che attualmente nei processi civili viene fatto all'opera degli assistenti sociali, e pertanto contraria all'articolo 1, comma 4, nella sua equivoca formulazione.

Il senatore COVI si dice poi contrario, nel merito, su tutti i testi all'esame, che hanno in comune l'intento di istituire un albo professionale per una categoria nella quale sono in netta prevalenza i dipendenti pubblici; è inoltre contrario - anche in ragione della competenza generale attribuita al Ministero della giustizia in tema di istituzione, tenuta ed ordinamento degli albi professionali - alla assegnazione dei disegni di legge alla Commissione affari costituzionali: propone pertanto venga sollevato un conflitto positivo di competenza.

Da ultimo, la senatrice CAPPIELLO interviene per esprimere apprezzamento alle iniziative presentate, giacchè rappresentano un contributo per dare maggiore chiarezza di compiti ai servizi sociali: ne auspica una rapida approvazione, nonostante l'infelice formulazione dell'articolo 1, comma 4. Dichiaro peraltro di condividere l'idea di sollevare un conflitto di competenza con la 1^a Commissione.

Il sottosegretario MAZZUCCONI, a nome del Governo, ribadisce l'avviso favorevole all'ulteriore corso del provvedimento; esprime anche l'opinione personale che la criticata disposizione del comma 4 dell'articolo 1 vada intesa come una doverosa norma di cautela volta a ribadire i limiti dell'attività degli assistenti sociali nella loro collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Il senatore FILETTI propone che, anzichè richiedere al Presidente del Senato di riassegnare il provvedimento alla sola 2^a Commissione, il conflitto venga sollevato per radicare la competenza delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Il presidente DI LEMBO annuncia che voterà contro la proposta del senatore Covi, la quale - se approvata - precluderà il voto su quella testè avanzata dal senatore Filetti.

La iniziativa del senatore Covi è infine approvata dalla Commissione con il voto contrario del presidente Di Lembo e l'astensione del senatore Filetti: si dà pertanto mandato al Presidente di proporre al Presidente del Senato, perchè decida ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento la questione di competenza per la riassegnazione alla Commissione giustizia dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 17,25.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

72^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CAVAZZUTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro Bruno.**La seduta inizia alle ore 17,15.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951)**

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Riferisce il senatore CARPENEDO ricordando che il provvedimento era stato rinviato al fine di ottenere chiarimenti dai Ministeri del lavoro e delle finanze e dal Dipartimento della funzione pubblica.

Quanto al Ministero del lavoro è stato chiarito, con riferimento al problema più generale dell'andamento dell'occupazione che vi è stata un crescita dei lavoratori collocati in mobilità, sino a raggiungere le 107 mila unità, mentre la Cassa integrazione è cresciuta nel 1992 dell'11 per cento rispetto al 1991. A fianco di ciò si sono notati segni di debolezza delle piccole e medie imprese. Relativamente al 1993 l'andamento dovrebbe peggiorare e il tasso di disoccupazione varierà tra l'11 e il 12 per cento. Il ministro lamenta poi l'esiguità delle somme riservate ai problemi dell'occupazione: perciò sarebbe opportuno valutare l'opportunità di destinare una maggiore quota dei fondi globali a tale finalità. Quanto alla legge n. 223 del 1991 essa, alla luce delle mutate realtà economiche e sociali dovrà essere nuovamente aggiornata, come ha da ultimo affermato il Ministro del lavoro nella seduta della 11^a Commissione del Senato il 25 febbraio 1993. Resta comunque il fatto che occorrerebbe disporre di un quadro finanziario relativamente ai presumibili oneri conseguenti a tale aggiornamento.

Circa la questione specifica del disegno di legge all'esame, il ministro del lavoro precisa che esso deriva da consultazioni con le parti sociali, le quali, tuttavia hanno evidenziato la necessità di definire un vasto piano organico sull'occupazione che interessi la generalità dei settori produttivi. In tale ambito sono indispensabili ammortizzatori sociali di durata necessariamente non temporanea come quelli attuali. L'erogazione di un'indennità equivalente al trattamento di Cassa integrazione non riveste problemi di copertura, come avrebbe invece determinato l'ipotesi di un eventuale prepensionamento. Quanto ai lavoratori autonomi, ad essi sono destinati interventi di carattere formativo, mentre circa le difficoltà di gestione del fondo di previdenza degli spedizionieri doganali, derivanti dai minori introiti contributivi causati dalla cessazione di attività, esse saranno valutate dal Governo in un successivo momento, date le difficoltà finanziarie di quello attuale. Circa le assunzioni nell'amministrazione pubblica si tratta di uno strumento straordinario e non dovrebbe comportare oneri, trattandosi di copertura di organici.

Circa il numero dei beneficiari del provvedimento, secondo il Ministero del lavoro, esso equivale a 5.500 lavoratori, così come è previsto anche nella relazione tecnica. Secondo invece il Ministero delle finanze gli esuberi equivarrebbero complessivamente a 5.901 unità, mentre i soli spedizionieri sarebbero attualmente 6.879, e i dipendenti di case di spedizione e magazzini generali circa 40.000. Il Ministero delle finanze fa altresì presente che la provenienza delle merci da paesi CEE attraverso la frontiera francese equivale al 30 per cento dei traffici. In proposito si ricorda che i dichiaranti dei compartimenti di Genova e di Torino assommano complessivamente a 1.537 spedizionieri. Dai paesi CEE attraverso la Svizzera e l'Austria proviene poi il 35 per cento delle merci.

Dai chiarimenti forniti si desume che il numero complessivo dei beneficiari sostanzialmente coincide tra i dati del Ministero del lavoro e quelli delle finanze. Ovviamente, in questo quadro, non si può tener conto dei dipendenti di case di spedizione, che non sempre svolgono lavoro attinente con quello delle dichiarazioni doganali. Nessun chiarimento è stato dato dalla funzione pubblica in merito alla questione del superamento del blocco del *turn-over* per l'immissione in servizio degli spedizionieri nel Ministero delle finanze. Analogamente non sono stati forniti dati quantitativi da parte del Ministero del lavoro relativamente agli oneri che la modifica episodica della legge n. 223 del 1991 comporta, con particolare riferimento all'equilibrio tra contributi e prestazioni, nè come l'andamento deflattivo dell'economia possa essere quantificato con riferimento alla flessione dei contributi e, corrispondentemente sull'incremento delle prestazioni.

In data 2 marzo 1993 il Dipartimento della funzione pubblica ha fatto conoscere il proprio parere contrario all'immissione nei ruoli della pubblica amministrazione di 2.000 spedizionieri. La contrarietà attiene tuttavia al merito, mentre non sono state sollevate questioni di carattere finanziario.

Conclusivamente, le questioni di maggior rilievo concernono: l'inserimento dei lavoratori licenziati nelle liste di mobilità, ove a tale iscrizione non seguano esclusivamente diritti di preferenza nelle nuove

assunzioni, ma anche il trattamento economico; la deroga alla sospensione del pensionamento di anzianità per i lavoratori eccedentari e l'assunzione presso il Ministero delle finanze dei lavoratori dipendenti dagli spedizionieri. Quanto alla copertura del provvedimento, la parte posta a carico delle aziende, mediante un inasprimento dei contributi speciali (comma 4 dell'articolo 1) potrebbe comportare problemi gravando di ulteriori oneri imprese che si trovano già in difficoltà a causa della liberalizzazione delle frontiere.

Interviene il senatore SPOSETTI, per osservare in primo luogo che i rappresentanti del Governo non hanno finora chiarito alla Commissione la portata finanziaria del provvedimento. Esso involge una questione assai delicata, trattandosi dell'immissione nei ruoli dello Stato di personale in esubero. Occorrerebbe dunque in primo luogo sapere quale è stato il trattamento di tale personale negli altri Paesi della Comunità europea e, inoltre, come è stato costruito il bilancio del Ministero delle finanze, atteso che la Tabella deve tener conto degli organici di fatto nel mese di aprile dell'anno precedente, oltre ai concorsi in atto, per quantificare la relativa spesa. Ricordato inoltre che sul provvedimento relativo alla OLIVETTI la Commissione espresse parere contrario e che dai dati disponibili il numero degli spedizionieri è di 9.200, mentre il provvedimento si occupa solo di 5.500 persone, propone di esprimere un parere contrario all'immissione nei ruoli delle Finanze di 2.000 unità di detto personale.

Il senatore PAVAN fa presente che il fatto che si assuma non esservi onere per l'immissione in ruolo nel Ministero delle finanze costituisce circostanza da dimostrare. Infatti il bilancio di detto Ministero difficilmente avrebbe potuto scontare tale immissione, che non era prevedibile al 30 aprile scorso. Pertanto essa costituisce un onere nuovo che deve essere coperto.

Il senatore DUJANY fa presente che la questione deve essere risolta alla stregua della normativa comunitaria in materia, soprattutto al fine della riqualificazione del personale. Trattandosi di una questione importantissima per numerosi lavoratori che stanno perdendo il lavoro, si dichiara contrario all'espressione di un parere negativo sull'argomento.

Il senatore Michelangelo RUSSO, nel lamentare la mancata risposta del Governo ai quesiti sollevati, fa presente che, in base al parere della Giunta per gli affari europei, il personale interessato alla perdita del lavoro dovrebbe essere circa 9.200 unità. Occorre poi tener presente il problema della riqualificazione complessiva del personale.

Il sottosegretario BRUNO, nell'osservare come il provvedimento non presenti carenze di copertura, fa tuttavia presente come la questione della collocazione del personale che opera nelle dogane rivesta notevole complessità, anche in proiezione nel futuro.

Il presidente CAVAZZUTI ritiene che occorra operare una riflessione relativamente alla proposta di immettere nei ruoli dello Stato addetti a professioni che sono destinate a scomparire. Un precedente in materia può avere carattere devastante, provocando oneri incalcolabili per la spesa relativa alle retribuzioni nella pubblica amministrazione.

Il senatore REDI ritiene che il provvedimento contrasti con la linea di contenimento della spesa pubblica perseguita dal Parlamento.

Il relatore CARPENEDO propone conclusivamente di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria, essendo non sufficientemente documentata la sua eventuale sussistenza, sull'articolo 5 del provvedimento.

Il senatore DUJANY si dichiara contrario a tale proposta.

La Commissione concorda infine di trasmettere un parere nel senso proposto dal relatore.

De Giuseppe ed altri: Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione (941)

(Parere alla 4^a Commissione. Seguìto dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Riferisce il senatore CREUSO, ricordando che il provvedimento era stato rinviato al fine di approfondire la questione relativa all'origine dell'accantonamento di fondo speciale utilizzato a fini di copertura. La Commissione ha infatti ritenuto che, ove detto accantonamento, che è riferito alla Presidenza del Consiglio, fosse derivato da emendamento approvato al Senato che avesse avuto la finalità di cui al disegno di legge, sarebbe stato superfluo chiedere il parere alla 1^a Commissione sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento stesso.

Da un esame degli atti parlamentari relativi alla legge finanziaria per il 1993 si evince che la Commissione bilancio approvò un emendamento in merito. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario BRUNO fa presente che il Tesoro è contrario al provvedimento, poichè l'accantonamento di fondo speciale della Presidenza del consiglio per il 1993 è stato utilizzato dal decreto-legge n. 9 del 1993.

Il senatore SPOSETTI protesta contro tale posizione del Governo e si dichiara favorevole ad esprimere immediatamente un parere positivo.

Il presidente CAVAZZUTI sospende l'esame del provvedimento, al fine di consentire di accertare quanto testè osservato dal Tesoro.

Pizzo ed altri: Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (40)

Zoso ed altri: Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (498)

Nocchi ed altri: Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (514)

Riordinamento degli Istituti superiori di educazione fisica (714)

(Parere all'Assemblea su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Riferisce il senatore CREUSO, ricordando che il provvedimento era stato rinviato per richiedere una relazione tecnica sul testo unificato. Tuttavia la Commissione istruzione lo ha approvato e attualmente il provvedimento è all'esame dell'Assemblea.

In data 1° marzo 1993 è stata trasmessa dal Ministero dell'università una relazione tecnica - non ancora vistata dal Tesoro - in essa si assume che consolidando i contributi per il funzionamento delle università negli anni a venire si riusciranno a coprire le spese di funzionamento e di primo impianto delle tre istituende nuove facoltà, così come previste dal testo in esame, il cui onere complessivo, relativamente al 1993 varierebbe per i soli professori da un minimo di 2,1 miliardi a un massimo di 2,9. A tale somma si devono aggiungere le spese per il personale non docente e, probabilmente, anche per gli impianti, il che rende plausibile un onere di circa 4 miliardi per ogni nuova facoltà. La stessa relazione tecnica precisa che attualmente agli ISEF vengono erogati 8,9 miliardi.

Conclusivamente propone di trasmettere un parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia aggiunto un comma all'articolo 6, del seguente tenore: «All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato a regime in lire 4 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno finanziario 1993, si provvede a carico delle disponibilità stanziare dalla legge 7 agosto 1990, n. 145, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università, emanati con le procedure di cui all'articolo 1 di detta legge». Analogamente, occorrerebbe aggiungere il seguente comma all'articolo 10: «All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 6, valutato in lire 8 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno finanziario 1993, si provvede a carico delle disponibilità stanziare dalla legge 7 agosto 1990, n. 145, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università, emanati con le procedure di cui all'articolo 1 di detta legge. A decorrere dall'anno 1996 si provvede a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 4 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni».

Il sottosegretario BRUNO precisa che la formulazione dell'articolo 6, comma 5, non consente di effettuare una puntuale verifica degli oneri derivanti dalla trasformazione dell'ISEF di Roma in facoltà universitaria. A tal fine è indispensabile stabilire previamente quanti posti saranno destinati a tale facoltà, per ciascuna qualifica, e se essi saranno aggiunti alle attuali dotazioni organiche. I dati contenuti nella relazione tecnica del Ministero dell'università recano indicazioni di oneri ampiamente sottostimati in quanto si tiene conto del solo stipendio-base, senza considerare gli altri emolumenti che compongono il trattamento fondamentale. Nulla è previsto per gli organici di personale docente e ricercatore delle altre facoltà da istituire. Analogamente sottostimato risulta essere l'onere relativo al personale non docente. Considerato poi che vengono rinviati al 1996 i maggiori oneri relativi al personale docente, fa presente che la disposizione è in contrasto con l'articolo 11-ter della legge di contabilità. È poi necessario fissare un procedimento di verifica della corrispondenza delle qualifiche rivestite dal personale in servizio presso gli ISEF pareggiati con quelle del personale tecnico e amministrativo delle università. Per questi motivi esprime parere contrario sul provvedimento.

Il relatore CREUSO fa presente che tali osservazioni non tengono conto della proposta testè formulata.

Il senatore ZOSO ritiene che la posizione del Governo sia inaccettabile, in quanto contrasta con il Piano di sviluppo delle Università che è stato redatto dal Governo stesso. Si dichiara poi a favore della proposta del relatore, anche se essa è in larga parte pleonastica.

Sulla proposta del relatore si dichiara a favore anche il senatore SPOSETTI.

La Commissione delibera pertanto di trasmettere un parere nei termini proposti dal relatore.

De Giuseppe ed altri: Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione (941)

(Parere alla 4ª Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere favorevole)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il relatore CREUSO fa presente che, a seguito di accertamenti compiuti, il decreto-legge n. 9 utilizza solamente 5 miliardi per il 1993 dell'accantonamento della Presidenza del consiglio. Pertanto detto accantonamento presenta attualmente disponibilità per la copertura del provvedimento in esame. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Concorda la Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989 (823)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore CREUSO, favorevole il sottosegretario BRUNO, la Commissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CREUSO osservando che si tratta di ratifica dell'Accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità Europee e la Repubblica di Polonia. La spesa è di soli 7 milioni riguarda oneri per missioni. Probabilmente l'attuazione dell'accordo comporterà oneri nel prosieguo dei vari settori nei quali verte l'accordo stesso. Tuttavia trattandosi di spese future solo ipotetiche si può ritenere che allo stato attuale non esistano problemi. La copertura è tratta dall'accantonamento di fondo speciale del Ministero degli esteri, che attualmente presenta la necessaria disponibilità.

Il sottosegretario BRUNO si dichiara favorevole al provvedimento.

La Commissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole.

Bernassola ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo (972)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CREUSO facendo presente che si tratta dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati. Negli altri casi analoghi si è ritenuto non sussistessero problemi di copertura trattandosi di spese gravanti sulle Assemblee legislative.

Il sottosegretario BRUNO dichiara di non avere nulla da osservare.

La Commissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Cappuzzo ed altri: Riordinamento della struttura della Difesa (326)**Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (949)**

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 949)

Riferisce il senatore CREUSO osservando che si tratta di provvedimenti in materia di ristrutturazione del Ministero della difesa. I provvedimenti hanno contenuto analogo. Tuttavia propone che la Commissione si esprima su quello di iniziativa governativa (949), che, contenendo misure di carattere ordinamentale, sembrerebbe non avere problemi per quanto di competenza, tenendo anche conto che nella relazione si specifica che il disegno di legge non comporta oneri e che quindi non è stata redatta la relazione tecnica.

La Commissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 949, nel presupposto che in esso risulti assorbito quello n. 326.

Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti (901)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore CREUSO e dopo l'espressione di avviso favorevole del sottosegretario BRUNO, la Commissione concorda di esprimere un parere favorevole.

Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del portafoglio dello Stato (966)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CREUSO osservando che il disegno di legge, di iniziativa governativa, mira ad escludere la scritturazione delle differenze a credito o a debito delle somme inferiori a lire 100.000 che le amministrazioni dello Stato richiedano al Portafoglio in conseguenza di pagamenti in valuta estera. La norma deriva dall'opportunità di adeguare il limite, tenendo conto del costo delle operazioni amministrative per la regolarizzazione delle eventuali differenze. Non vi sono problemi per quanto di competenza.

Il sottosegretario BRUNO si dichiara favorevole al provvedimento.

La Commissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole.

Libertini ed altri: Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138)

Libertini ed altri: Diritto al riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140)

Angeloni ed altri: Modificazioni alla legge 31 dicembre 1991, n. 412, articolo 28, concernente la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618)

Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658)

D'Amelio ed altri: Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723)

(Parere alla 8^a Commissione su testo unificato. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REDI, ricordando che in data 25 febbraio 1993 è stato trasmesso un testo unificato dei vari provvedimenti in materia di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'articolato mira a sostituire integralmente l'articolo 28 della legge n. 412 del 1991, rispetto al quale contiene alcune differenze. Innanzitutto esso manca della previsione dell'inalienabilità degli edifici storici e artistici (comma 13 dell'articolo 28 della legge n. 412). La possibilità di alienazione è poi consentita anche a favore di soggetti diversi dagli assegnatari, mentre si prevede il divieto di alienare alloggi in cui risiedano inquilini ultrasessantenni (anzichè ultrasessantacinquenni) o portatori di *handicap*, anzichè stabilire misure di stabilità per detti inquilini. Il prezzo di vendita, anzichè essere riferito al valore catastale, è riferito alla rendita moltiplicata per 100 e prevede la possibilità di una riduzione di carattere oggettivo, esclusa invece dalla legge n. 412. L'articolo 5 prevede poi la possibilità di ripianare i *deficit* degli istituti con il 20 per cento dei fondi ricavati dalle alienazioni, mentre la restante parte degli introiti viene destinata a reinvestimenti (articolo 5). Il vincolo di destinazione degli immobili acquistati è di soli 7 anni; l'articolo 8 infine prevede l'esenzione dall'INVIM per le operazioni di vendita.

Ritiene indispensabile acquisire il parere del Tesoro, con particolare riferimento alla destinazione degli introiti ai soli istituti, e delle Finanze per quanto riguarda le norme di agevolazione fiscale.

Il sottosegretario BRUNO dichiara che il Governo è favorevole al provvedimento di iniziativa governativa (n. 658), mentre è contrario agli altri disegni di legge, poichè dalle modalità di cessione degli alloggi deriverebbero minori risorse da destinare al ripiano dei disavanzi degli IACP e al settore dell'edilizia pubblica residenziale.

Il senatore SPOSETTI chiede di conoscere quali effetti abbia il provvedimento in questione rispetto alle decisioni già assunte dalle Regioni in applicazione dell'articolo 28 della legge n. 412 del 1991.

Il presidente CAVAZZUTI propone di rinviare l'esame dei provvedimenti, al fine di ottenere dal Tesoro un parere sul testo unificato.

Concorda la Commissione e l'esame è rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS (1012), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che si tratta di decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS. Il provvedimento costituisce l'ennesima reiterazione di precedenti decreti ed ha visto un parere favorevole, il 25 febbraio 1993, da parte della Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Tuttavia, occorre svolgere in primo luogo alcune considerazioni di carattere generale. Innanzitutto è vero che esso mira ad attuare il comma 4 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 409 del 1990, convertito nella legge n. 59 del 1991, in tema di perequazione dei trattamenti pensionistici. Tuttavia esso interviene dopo la recente legislazione in materia di previdenza, che fissa rigorosi parametri di crescita, se non di blocco sostanziale, delle pensioni per il corrente anno. Il provvedimento in esame decorre invece dal 1° gennaio 1991 e mira in sostanza a recuperare l'arretrato. Conseguentemente, se è vero che esso non stabilisce nuovi parametri di crescita per il presente e i futuri esercizi, tuttavia modifica la base di calcolo delle pensioni in corso. Il provvedimento inoltre prevede erogazioni a titolo di arretrati, nonché miglioramenti per le pensioni ai superstiti.

Quanto all'onere, il Servizio bilancio della Camera ha precisato che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento non considera gli effetti sul gettito delle imposte dirette derivanti dall'aumento delle aliquote contributive, che per alcuni Fondi sono utilizzate a copertura del provvedimento, e che comporterebbe una perdita di gettito IRPEF ed IRPEG. Malgrado gli effetti contrapposti derivanti dall'aumento del reddito imponibile dei beneficiari, mancherebbe una piena compensazione tra i due fenomeni. I dati forniti dalla relazione tecnica non consentirebbero poi una puntuale verifica delle quantificazioni degli oneri, mentre sarebbe stato necessario indicare, per ciascun Fondo, i dati analitici di cui il Governo afferma di aver tenuto conto. Tra l'altro la relazione tecnica sconta un incremento dei monti retributivi, nel triennio 1992-1994, intorno al 6-7 per cento annuo, che appare, sempre al Servizio bilancio della Camera, piuttosto sostenuto, soprattutto alla stregua dell'andamento dell'attuale congiuntura economica e del fatto che è in diminuzione il numero degli assicurati nei Fondi in questione. Se così fosse, il tasso di crescita delle pensioni non verrebbe compensato dall'incremento dei contributi e, conseguentemente, l'equilibrio decennale che deve rivestire la clausola di copertura, verrebbe meno.

Alcuni incrementi pensionistici sono poi coperti con le disponibilità della gestione: ciò vale per il Fondo volo, per i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi e per il personale del gas: per essere sicuri che tale clausola di copertura non comporti problemi, occorre-

rebbe disporre di una proiezione decennale non solo dell'onere, ma anche della situazione di equilibrio dei rispettivi Fondi, calcolo che non traspare dalla relazione tecnica. Per quanto concerne infine il personale delle ex imposte di consumo, l'onere è posto a carico dello Stato: in proposito, trattandosi di una maggiore spesa rispetto alla legislazione vigente, comporta alcuni problemi la circostanza che essa trovi copertura nella legislazione precedente, mentre, forse più correttamente, si sarebbe dovuto individuare una nuova clausola di copertura.

La Camera ha poi approvato un emendamento (articolo 5-bis) che consente al Ministro del lavoro di modificare le tabelle con le quali si individuano le classi di contribuzione a fini previdenziali, innalzandole fino a 70. Accogliendo il parere della Commissione bilancio della Camera, il testo prevede il divieto della diminuzione complessiva del gettito contributivo. Pertanto su tale norma non sembrerebbe vi sia nulla da osservare.

Conclusivamente, il provvedimento solleva questioni di carattere generale relative: alla compatibilità del provvedimento con la recente normativa in materia di pensioni; alla congruità dell'incremento delle aliquote contributive utilizzate a copertura; alla consistenza delle disponibilità di gestione, anche per il prossimo decennio, utilizzate a copertura; alla possibilità di porre a carico dello Stato gli oneri conseguenti all'applicazione della normativa per il personale delle Imposte di consumo. Sulle ultime due questioni occorrerebbe trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

Il sottosegretario BRUNO dichiara che il Governo è favorevole al provvedimento.

Il presidente CAVAZZUTI propone di rinviarne a domani l'esame, al fine di ottenere le valutazioni del Governo sui rilievi formulati dal relatore.

Il senatore SPOSETTI richiede che nella seduta di domani un rappresentante del Ministero del lavoro fornisca i chiarimenti richiesti.

Su tali ultime proposte concorda la Commissione e l'esame è rinviato.

Condorelli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391)

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CREUSO, che propone di trasmettere un parere favorevole, trattandosi di questione di merito.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario al provvedimento, facendo presente che esso non riguarda il merito, ma provoca oneri.

Il sottosegretario BRUNO ritiene che il provvedimento dovrebbe non discostarsi dalla normativa generale in tema di pubblico impiego. Tuttavia esso non provoca maggiori spese.

Il presidente CAVAZZUTI propone di rinviare l'esame del disegno di legge, al fine di approfondire la questione relativa agli ipotetici oneri finanziari che deriverebbero dalla generalizzazione agli altri comparti del pubblico impiego nella misura in questa sede proposta.

Concorda la Commissione e l'esame è rinviato.

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CREUSO, che fa presente che il disegno di legge, di iniziativa governativa, verte in tema di disciplina della valutazione dell'impatto ambientale. In linea generale si può osservare che il provvedimento comporta oneri per i committenti di opere pubbliche, che devono, oltre all'ordinaria progettazione, predisporre apposito studio di impatto ambientale, anche nel caso di modifiche ad opere e impianti esistenti, nonché provvedere alla pubblicazione di appositi annunci su organi di stampa (articolo 8). Quanto ai profili di competenza rilevano le spese per l'effettuazione di inchieste pubbliche (articolo 10) per la nomina di esperti (articolo 16) e per l'incremento degli organici del Ministero dell'ambiente (articolo 16, comma 3) per 26 unità, nonché per il funzionamento della Commissione (articolo 16, comma 4). Relativamente alla questione degli incrementi di organico occorre domandarsi se ad essi si possa far fronte con la mobilità. Circa gli oneri, stimati in 1 miliardo per il 1993, 3 per il 1994 e 3,6 a decorrere dal 1995, ad essi si fa fronte con l'apposito accantonamento di fondo speciale del Ministero dell'ambiente. Sarebbe tuttavia opportuno specificare nell'attuale copertura che si tratta di spesa a regime: ciò al fine di impedirne anomali tassi di crescita.

Il sottosegretario BRUNO si dichiara contrario all'utilizzazione di fondo speciale del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, che risulta non più disponibile a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.0.1 da parte dell'Assemblea del Senato in occasione della discussione del disegno di legge n. 905.

Il presidente CAVAZZUTI propone pertanto di esprimere un parere favorevole, condizionato alla decorrenza della spesa dal 1994 e alla indicazione che l'onere per l'ultimo anno è da intendersi a regime.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario ad ulteriori assunzioni nella Pubblica amministrazione.

La Commissione concorda infine con la proposta del Presidente.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 marzo 1993, alle ore 16,30, in sede consultiva, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1012 e per l'esame del disegno di legge n. 1011, nel caso in cui la 1^a Commissione si esprima favorevolmente sui suoi presupposti di costituzionalità.

La seduta termina alle ore 18,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

65^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Mattioli.

La seduta inizia alle ore 16,20.

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di proposta di risoluzione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare

(Esame e rinvio)

(R 050 0 02 C 07^a, 0002)

Il presidente ZECCHINO ricorda che nell'ambito della verifica sullo stato di attuazione della riforma della scuola elementare condotta dalla Commissione, si era convenuto di richiedere al Presidente del Senato che la materia fosse assegnata ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, al fine di poter adottare una risoluzione che sintetizzasse gli indirizzi emersi. Avendo il Presidente del Senato acconsentito, egli ha predisposto uno schema di risoluzione, il cui testo è il seguente:

«La legge 5 giugno 1990, n. 148, con la quale fu approvato il nuovo ordinamento della scuola elementare, ha introdotto importanti innovazioni non solo rispetto all'ordinamento precedente ma anche rispetto agli ordinamenti vigenti in ambito europeo.

In presenza di una diffusa condizione di difficoltà nell'attuazione della legge, emersa in questo primo biennio, e del vivace dibattito che ne è derivato, la 7^a Commissione del Senato, mentre ha ritenuto prematuro procedere, come rilevato per parte sua dalla Corte dei conti, ad «una valutazione dei costi-benefici da effettuare ponendo a raffronto lo *standard* qualitativo della scuola riformata con quello fornito dalla struttura tradizionale affidata al maestro unico» (Decisione e relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1991), ha invece ritenuto necessario approfondire lo stato e le modalità di attuazione del nuovo ordinamento al fine di esprimere ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento del Senato il proprio

orientamento al Governo, nel convincimento che la verifica dovrà essere effettuata - a tempo debito, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 della legge - sul presupposto di una corretta applicazione della nuova normativa.

Un primo dato, scaturito dalle audizioni delle rappresentanze sindacali, professionali e delle famiglie e dal dibattito svolto in Commissione, ha portato ad individuare come pregiudiziali difficoltà per la piena applicazione della legge:

a) la mancanza di un nuovo ordinamento di studi per la formazione dei docenti della scuola elementare;

b) la non adeguata disponibilità di risorse per consentire attività di aggiornamento professionale dei docenti, particolarmente in relazione alle nuove necessità dell'insegnamento di una lingua straniera, dell'educazione al suono e alla musica, dell'educazione all'immagine e dell'educazione motoria;

c) la inadeguatezza delle strutture necessarie a sorreggere le innovazioni organizzative introdotte (inadeguatezza che penalizza ulteriormente le zone più svantaggiate del Paese, concentrate quasi esclusivamente al Sud);

d) uno scarso coinvolgimento delle famiglie a livello informativo e, per quanto consentito, decisionale.

Pur nella consapevolezza del carattere processuale della riforma non si possono allo stato non rilevare i ritardi talora esistenti nell'avvio stesso di tale processo, certamente riconducibili a ragioni complesse, ma tali da far oggi riflettere sul varo della riforma a cosiddetto costo zero.

In proposito non va comunque sottaciuto il rilevante costo della riforma stessa dal punto di vista del sensibile incremento di insegnanti rispetto all'ordinamento precedente, tenuto conto della contrazione della popolazione studentesca (per l'anno 1991-1992 si registra un rapporto alunni-docenti pari a 9,8, con un aumento della distanza dai Paesi più sviluppati: Giappone 21,5, Regno Unito 21,4, Francia 17,0, Svezia 11,1 - anno di riferimento 1988 -. Nello stesso anno in Italia si registrava un rapporto pari a 12,8. Fonti: Censis su dati del Ministero della pubblica istruzione e OCSE 1992).

Nel contesto delle difficoltà innanzi menzionate si registra poi uno stato di diffuso disorientamento a causa di interpretazioni particolari, localistiche e soggettive, della legge di riforma e della normativa di attuazione, la quale a sua volta talora non sembra agevolare l'applicazione della legge stessa in aderenza piena al suo spirito.

In particolare, l'esame compiuto nel corso delle audizioni e del successivo dibattito ha evidenziato la necessità di attenzione alle seguenti questioni:

1) *Continuità educativa (articolo 2)*. È stata lamentata la generalizzata disapplicazione di quanto prescritto dall'articolo 2, in particolare dal comma 2 (incontri tra direttori didattici, presidi e docenti). In proposito va positivamente registrato che nelle more è intervenuta l'emanazione di specifico decreto applicativo.

2) *Moduli organizzativi (articoli 4 e 5)*. L'organizzazione dei moduli è elemento centrale della riforma che ha infatti introdotto la grande novità della pluralità dei docenti, ancorata però, con una serie di prescrizioni, al principio dell'unitarietà dell'insegnamento. Concorde-mente è stato osservato che questa conclamata unitarietà, non più automatica come al tempo del docente unico, impone non solo il puntuale rispetto delle specifiche prescrizioni (rotazione delle assegnazioni degli ambiti disciplinari; effettiva collegialità e contitolarità nella conduzione delle attività didattiche e nella valutazione dei risultati), ma l'attuazione della riforma nel suo complesso in aderenza a tale fondamentale principio, pena il rischio di secondarizzazione della scuola elementare. Sotto questo aspetto è stata denunciata la tendenza alla costituzione di moduli in difformità dalle indicazioni dell'articolo 4, comma 3, nel senso della presenza, per classi, di un numero di insegnanti superiore a tre. È stato inoltre sottolineato il rischio di secondarizzazione legato al dato, tendenzialmente, in fase di consolidamento, dell'aspirazione dei docenti a stabili attribuzioni degli ambiti disciplinari.

3) *Articolazione del modulo organizzativo nel primo biennio (articolo 5, comma 5)*. Direttamente ed esplicitamente ispirata al citato principio dell'unitarietà è la disposizione secondo cui nel primo biennio «l'articolazione del modulo ... è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi». Tale disposizione, come rilevato da più parti e confermato dal Ministro, ha trovato un'applicazione molto limitata. Sembra in proposito che nella realtà si stia accreditando l'interpretazione del «di norma» nel senso della facoltatività della «maggiore presenza temporale di un singolo insegnante», laddove invece è di tutta evidenza che si tratta di prescrizione obbligatoria sia pure derogabile motivatamente. Un tale orientamento applicativo, che va considerato *contra legem*, risulta in qualche misura avallato in sede ministeriale, implicitamente e, talora, finanche esplicitamente. Nel primo senso va ricordata la circolare ministeriale n. 271 del 1991 che offre dettagliate indicazioni sull'organizzazione dei moduli senza distinguere tra biennio e triennio successivo ed in modo da fare escludere ogni possibilità di una maggiore presenza temporale. Nel secondo senso va ricordata una risposta ministeriale scritta ad interrogazione parlamentare (resoconto Senato del 17 luglio 1991) nella quale si afferma che «la presenza prevalente di un solo docente in ogni singola classe, ben lungi dall'essere imposta dalla legge, è da questa prevista solo *di norma*, il che sembra rimettere implicitamente all'autonoma valutazione del collegio dei docenti la scelta». Una tale interpretazione distorce lettera e spirito della norma, attribuendo al collegio dei docenti una competenza a decidere con autonoma valutazione, laddove invece l'attuazione della prescrizione legislativa, derogabile con decisione motivata, appartiene alla responsabilità dei direttori didattici che assegnano gli ambiti disciplinari.

4) *Orario delle attività didattiche (articolo 7)*. Sul punto sono state registrate oggettive difficoltà applicative e vivaci divergenze di opinioni.

Vanno inoltre ricordate sentenze, come quella del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, che sottolineano gli autonomi poteri del consiglio di circolo in ordine all'adozione dell'orario antimeridiano, fino alla predisposizione delle necessarie strutture. Tale flessibilità, voluta dal legislatore nel caso di specie in funzione di contingenti condizioni ambientali, non viene favorita dalla citata circolare ministeriale n. 271 che al punto 5 prefigura invece precise casistiche. Non si può in proposito non rilevare come in via generale sia auspicato da tutte le rappresentanze scolastiche e dalle famiglie un più pieno utilizzo degli spazi di flessibilità consentiti dalla legge.

5) *Tempo di recupero (articolo 9, comma 2)*. Si lamenta in proposito che nella pratica venga spesso sacrificato il tempo di recupero, perchè l'orario settimanale, predeterminato all'inizio dell'anno, assorbito tra insegnamento delle discipline dell'ambito assegnato e compresenze, non lascia margine al tempo di recupero che viene così impropriamente riassorbito nelle compresenze.

6) *Supplenze brevi (articolo 9, commi 5, 6 e 7)*. È stato rilevato come le supplenze brevi nella pratica stiano perdendo quel carattere di eccezionalità voluto dalla legge. Ciò a causa del modo in cui sono di fatto esercitati dai colleghi dei docenti i poteri relativi all'individuazione dei criteri per la sostituzione dei docenti assenti. La Corte dei conti in proposito ha con preoccupazione sottolineato il forte incremento della spesa per le supplenze.

7) *Lingua straniera (articolo 10)*. Le molte preoccupazioni emerse in ordine alla modalità di attuazione dell'insegnamento di una lingua straniera hanno avuto ampia eco in Commissione in relazione all'approvazione del disegno di legge, opportunamente presentato dal Governo e successivamente da taluni senatori, recante «Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare». Tale provvedimento costituisce una prima positiva tappa di quel processo inevitabilmente graduale per la compiuta applicazione della prescrizione legislativa.

8) *Plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna (articolo 15, comma 4)*. Viva preoccupazione è stata da più parti riservata alla necessità di studiare con attenzione i modi per assicurare l'applicazione della riforma anche in quelle realtà che presentano unità scolastiche di ridotte dimensioni con difficoltà nei collegamenti.

9) *Relazioni finanziarie annuali dei provveditori al Ministro e alla Corte dei conti (articolo 15, comma 12)*. La Corte dei conti nella già citata sua relazione denuncia il mancato invio da parte di 31 provveditorati della prescritta relazione finanziaria annuale, richiamando in proposito l'attenzione del Ministro.

La 7^a Commissione permanente del Senato, in conclusione invita il Governo:

I) ad assumere iniziative per avviare più decisamente il superamento delle difficoltà denunciate in premessa, in particolare in relazione alla necessità:

a) di un nuovo ordinamento degli studi per la formazione dei docenti della scuola elementare;

b) di un più intenso programma di formazione, a tal fine utilizzando pienamente anche la convenzione molto opportunamente stipulata dal Ministero con la RAI per l'aggiornamento a distanza;

c) di un più organico programma per l'adeguamento delle strutture da far scaturire attraverso conferenze di servizi tra Stato, regioni ed enti locali, per consentire conseguentemente la fissazione in modo realistico dei tempi e dei modi per la piena attuazione della riforma;

d) di intensificare l'azione, già proficuamente avviata, di informazione e coinvolgimento delle famiglie.

II) A vigilare sulla puntuale e corretta applicazione della legge con particolare riguardo agli aspetti segnalati ai precedenti punti: 1 (Continuità educativa), 2 (Moduli organizzativi), 5 (Tempo di recupero), 6 (Supplenze brevi), 9 (Relazioni finanziarie dei provveditori).

III. Ad integrare e, se necessario, a rivedere decreti e circolari applicative in relazione ai precedenti punti: 3 (Articolazione del modulo organizzativo nel primo biennio), 4 (Orario delle attività didattiche), 8 (Plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna).»

Sullo schema di risoluzione si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI illustra preliminarmente una proposta di emendamento intesa ad inserire al numero 1), sulla continuità educativa (articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 148) la menzione degli ispettori tecnici insieme ai direttori didattici, presidi e docenti. Concorda con le osservazioni recate al numero 3) (articolazione del modulo organizzativo nel primo biennio), circa il fatto che la previsione di cui all'articolo 5, comma 5, della citata legge n. 148 (secondo la quale nel primo biennio il modulo è articolato in modo tale da consentire di norma una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ogni classe) è stata interpretata capovolgendo il senso reale della disposizione. Opportunamente, infatti, il testo in discussione precisa che la prevalenza temporale di un insegnante nel modulo, per il primo ciclo, costituisce un obbligo, al quale è possibile derogare solo per precisi e specifici motivi. In sede di attuazione, in realtà, si è pervenuti in questa materia ad un compromesso di basso profilo, motivato da un lato con la difficoltà a ripartire paritariamente il carico didattico e l'insegnamento delle singole discipline e dall'altro con il disagio psicologico dei docenti che, a causa del più ridotto impegno nell'ambito modulare, si sono sentiti diminuiti nella considerazione dei discenti e delle loro famiglie.

Per quanto riguarda il numero 4) (orario delle attività didattiche) occorre rilevare un crescente favore delle famiglie nei confronti dell'orario unico comprensivo, al massimo, di due rientri settimanali. Giustamente lo schema di risoluzione illustrato dal Presidente sottolinea, al numero 5), il problema del sacrificio del tempo di recupero. L'esperienza finora maturata induce a ritenere didatticamente improduttiva qualunque misura che sottragga i docenti all'obbligo di impartire un insegnamento individualizzato nell'ambito dell'insegnamento ordinario. È opportuno invece utilizzare il tempo di recupero per la sostituzione dei docenti mancanti.

Una particolare attenzione va infine rivolta ai plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, per i quali non ci si può infatti limitare alla constatazione della non praticabilità dell'organizzazione modulare. Va peraltro sottolineato che la legge stessa prevede la gradualità nella transizione all'organizzazione modulare, l'attuazione della quale può quindi subire dei rinvii in presenza di situazioni peculiari. Nè d'altra parte si può pensare di poter risolvere tali problemi ricorrendo alla pendolarità, impossibile per i comuni piccoli, le zone di montagna e le piccole isole.

Da parte di numerosi operatori, sono stati sollevati altri problemi relativamente all'intempestivo avvicendamento di operatori scolastici che impedisce di dare vita ad una seria programmazione didattica: sarebbe bene, a tale proposito, bloccare al 30 agosto di ogni anno qualsiasi movimento di sede di personale scolastico. Vi è altresì da rilevare l'assenza di atti di indirizzo in ordine alla strumentazione amministrativa da adottare al fine di garantire il buon andamento dei moduli. Da più parti è pervenuta infine la richiesta di procedere alla modifica dell'articolo 12 della legge n. 820 del 1971 in quanto alcune disposizioni ivi recate, in contrasto con le norme della legge n. 148, rischiano di determinare situazioni abnormi quanto al rapporto tra allievi e docenti nell'ambito modulare.

Sono altresì preoccupanti i dati relativi all'insegnamento della lingua straniera. In Molise attualmente opera meno della metà dei docenti selezionati e il numero degli allievi che ne fruisce è trascurabile.

In conclusione, il senatore Biscardi si dichiara d'accordo in linea di massima con la proposta di risoluzione. Ritiene tuttavia necessaria una conclusione più incisiva in ordine alla valutazione globale di una legge che non ha tenuto nel dovuto conto la reale situazione della scuola elementare italiana e che risente della scarsa attenzione con cui essa è stata applicata da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Il senatore COMPAGNA valuta positivamente lo schema di risoluzione illustrato dal Presidente che, senza genericità, offre una sintesi completa del dibattito svoltosi in Commissione, riconducendolo ad una dimensione unitaria. Ritiene particolarmente condivisibili le considerazioni iniziali sulla necessità di rivolgere una particolare attenzione alla scuola come istituto educativo, senza procedere a premature valutazioni del rapporto costi-benefici della riforma, ma al tempo stesso senza distogliere l'attenzione dal problema fondamentale delle risorse disponibili e della loro destinazione. Opportunamente è

stata messa in luce la mancanza di un nuovo ordinamento di studi per la formazione dei docenti della scuola elementare in presenza di una profonda trasformazione del modulo didattico, nonché la mancanza di risorse adeguate ad assicurare l'aggiornamento professionale dei docenti. La sottolineatura della inadeguatezza delle strutture necessarie a sostenere le innovazioni consente di rivolgere una particolare attenzione alle aree svantaggiate, in primo luogo al Mezzogiorno: già in precedenti dibattiti, egli stesso ed altri senatori hanno evidenziato la dolorosa situazione della scuola elementare nel napoletano.

Altrettanto condivisibili sono le osservazioni recate al numero 2) (moduli organizzativi) in ordine ai rischi di secondarizzazione della scuola primaria.

Per quanto riguarda l'articolazione del modulo organizzativo nel primo biennio, affrontato dal numero 3), occorrerà richiamare pacatamente il Ministero al rispetto della disposizione di legge, evitando il ricorso ad interpretazioni che concretizzano una inversione logica della prescrizione normativa.

Al punto 1), sulla continuità educativa, ritiene invece ingeneroso l'uso del termine «generalizzata» con riferimento alla disapplicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 148. Nelle conclusioni andrebbero forse precisate le indicazioni formulate alla lettera c), laddove si parla di adeguamento delle strutture da far scaturire attraverso conferenze di servizi tra Stato, regioni ed enti locali. Sarebbe a tale proposito opportuno inserire, dopo la parola «scaturire», la parola «anche», e formulare un richiamo più incisivo alle responsabilità proprie dell'amministrazione centrale e delle sue articolazioni periferiche.

La senatrice ALBERICI chiede preliminarmente che la Presidenza della Commissione formuli una risposta formale alla lettera aperta inviata da comitati di genitori del Triveneto che, per il tono richiede una replica chiara in difesa delle competenze e delle prerogative della Commissione, in quanto dall'espressione di valutazioni contrarie a quelle formulate dall'organo parlamentare non può derivare un giudizio liquidatorio sulla incompetenza e sulla incapacità dello stesso.

Entrando nel merito dello schema di risoluzione illustrato dal Presidente, sul quale il Gruppo PDS presenta emendamenti il cui contenuto verrà illustrato nel corso del suo intervento, la senatrice Alberici ricorda che la sua parte politica espresse a suo tempo un voto contrario alla legge di riforma della scuola elementare, motivato con la constatazione della mancanza di condizioni oggettive per l'attuazione del nuovo ordinamento. Pur ribadendo il giudizio allora espresso, occorre tener presente che si è attualmente in una fase diversa, finalizzata alla verifica dello stato di attuazione di una legge vigente e alla quale occorre assicurare piena applicazione.

Nella prima parte dello schema di risoluzione vi è un riferimento non condivisibile ad una diffusa condizione di difficoltà nell'attuazione della legge. Tale valutazione andrebbe modificata, specificando che non si versa ovunque in situazione di difficoltà, ma che l'applicazione della legge si articola su livelli fortemente differenziati tra diverse aree geografiche, anche per il modo in cui è stata gestita da parte degli organi periferici del Ministero.

Alla fine del secondo capoverso sarebbe utile indicare più incisivamente le finalità della risoluzione, indirizzata prioritariamente a contribuire ad una più positiva attuazione della legge di riforma della scuola elementare ed alla valorizzazione degli importanti elementi innovativi da essa recata.

Nel testo viene più volte richiamato il problema delle risorse e a tale proposito è stato concordemente riconosciuto che la convinzione di aver varato una riforma a cosiddetto costo zero ha gravato assai negativamente sulla fase di attuazione. Nella risoluzione occorre rafforzare tale concetto, specificando che la legge è stata varata senza l'approntamento di risorse adeguate e sollecitando il Governo a provvedere in sede di predisposizione dei documenti finanziari.

Per quanto riguarda la questione sollevata al numero 3) (articolazione del modulo organizzativo nel primo biennio), occorre precisare che la formulazione normativa del comma 5 dell'articolo 5 deriva da un'ipotesi di compromesso, ed ha dato vita ad una prassi compromissoria di assai basso profilo. A tale proposito, tuttavia, non è sufficiente lamentare il consolidamento di un orientamento applicativo *contra legem*, avallato in sede ministeriale; occorre invece chiedersi per quali motivi si sia pervenuti alla situazione attuale e la Commissione deve chiedere al Governo di attivarsi in tal senso.

Lo schema lamenta il sacrificio del tempo di recupero, senza tenere però conto del fatto che, per formare organici adeguati alle prescrizioni della riforma, è nei fatti soppressa la figura dell'insegnante di sostegno, con le conseguenti difficoltà per gli alunni portatori di *handicap*. D'altra parte, la sostituzione nell'ambito del modulo degli insegnanti assenti fino a cinque giorni, oltre ad incoraggiare assenze per periodi superiori, ha sottratto ai docenti il tempo necessario per mettere a punto attività didattiche mirate.

L'esperienza dei due anni di applicazione della legge ha fatto emergere un orientamento sfavorevole nei confronti dell'orario a tempo pieno. Occorrerebbe tuttavia precisare, nella parte dello schema di risoluzione che affronta questo tema, che, in caso di adozione dell'orario antimeridiano continuato, direttori didattici ed insegnanti dovrebbero farsi carico di formulare una proposta di organizzazione didattica coerente con il modulo orario in questione indicando quali parti del programma dovranno essere alleggerite per evitare che esso si traduca in un peso didatticamente e psicologicamente insostenibile per gli allievi. Occorrerà altresì studiare le modalità idonee per far fronte alle crescenti richieste di adozione dell'orario a tempo pieno da parte dell'utenza. Nei piccoli centri, dove prevale il modulo organizzativo pluriclasse, l'adozione dell'orario a tempo pieno consentirebbe un'ottimizzazione nell'uso delle risorse umane disponibili - proprio laddove si verificano situazioni di docenti in esubero - e consistenti risparmi.

Il senatore FERRARA SALUTE osserva che il testo predisposto dal Presidente è molto puntuale nelle valutazioni sullo stato di attuazione della riforma e sui suggerimenti che scaturiscono da esse. Rileva tuttavia che le pregiudiziali difficoltà per la piena applicazione della legge individuate nel testo stesso non sono riferibili soltanto alla realtà della scuola elementare, ma si pongono come elementi critici di tutto il sistema scolastico e tali da

riflettere alcuni aspetti strutturali della odierna realtà del Paese (come ad esempio il riferimento alle aree svantaggiate). In base a tali considerazioni, è assai difficile comprendere quali possano essere le finalità sostanziali del documento in discussione, poichè il dibattito su un tema specifico inevitabilmente tende a riproporre problemi di carattere generale, sulla situazione del Paese, sugli indirizzi adottati negli ultimi anni e sulle relative responsabilità politiche.

Risulta altrettanto chiaro che, nel breve periodo, le pregiudiziali difficoltà indicate nel testo non sono modificabili: ad esempio, considerata la grave situazione della finanza pubblica, è da ritenere che la lamentata scarsità di risorse sia un fenomeno destinato a perpetrarsi nel tempo.

Da ciò deriva anche che le proposte finali risultano piuttosto astratte, e sono riconducibili alla constatazione della non valutabilità della qualità sostanziale della riforma in assenza delle condizioni obiettive per la sua attuazione.

Anche le osservazioni sulla disapplicazione di norme di legge in base ad una interpretazione che consente comportamenti definiti *contra legem* sono emblematiche di un certo modo di legiferare ormai radicato nella tradizione istituzionale.

In conclusione, il testo reca un'analisi corretta ed una radiografia obiettiva della scuola elementare italiana e tuttavia coinvolge temi e responsabilità di dimensioni tali da lasciare nei fatti indeterminati i destinatari. Non ritiene pertanto di poter esprimere su di esso un voto positivo, che implicherebbe un giudizio di congruità dello strumento allo scopo. Occorrerebbe, a tal fine, una maggiore incisività nell'indicare, al Parlamento ed al Governo, le responsabilità, le inadempienze burocratiche ed i vuoti legislativi. Preannuncia pertanto la sua astensione nel voto sullo schema di risoluzione.

La senatrice ZILLI osserva che lo schema illustrato dal Presidente esclude la questione della qualità dell'insegnamento impartito, che avrebbe invece dovuto costituire una delle finalità essenziali della riforma. Tale assenza si spiega in larga misura con il troppo breve periodo di attuazione della legge. In realtà, la Commissione ha esaminato le varie lamentele e contestazioni insorte in ordine all'applicazione della riforma della scuola elementare, e di esse il documento in discussione fornisce un quadro, sia pur parziale.

Nella prima parte del documento vi sono indicazioni quantitative relative all'incremento degli insegnanti rispetto all'ordinamento precedente, tenuto conto della contrazione della popolazione scolastica, che danno conto assai chiaramente della natura degli oneri finanziari sopportati. Considerato che il rapporto tra studenti e insegnanti è pari a 9,8 (il più basso tra quelli rilevati nei Paesi industrializzati) e che il 97 per cento delle risorse disponibili è destinato alle retribuzioni degli insegnanti, ci si può ben spiegare per quale motivo non vi siano fondi da destinare all'incremento qualitativo e quantitativo delle strutture e dei servizi.

Il testo in discussione parte dal presupposto dell'intangibilità del modulo organizzativo e didattico sancito dalla legge di riforma. Occorre invece sottolineare forti perplessità in ordine a tale impostazione, rilevando inoltre come essa abbia costituito la premessa di una normativa di razionalizzazione del sistema scolastico che penalizza le

zone di montagna e le isole, in una prospettiva miope che concorre ad accelerare il processo di spopolamento di quelle aree.

Per la sua parte politica è invece necessario invertire il cammino intrapreso con la legge n. 148, evitando di avallare aprioristicamente il modulo ivi sancito ed orientandosi invece verso la realizzazione di risparmi sulla spesa per il personale, da reinvestire per il miglioramento dei servizi scolastici, specialmente nelle aree depresse.

Per superare la realtà di un sistema formativo carente e costoso occorre in primo luogo modificare il rapporto numerico alunni-insegnanti, senza ricorrere ai licenziamenti ma prospettando una diversa utilizzazione del personale docente (va ripresa, a tale proposito, la riflessione sulla figura degli insegnanti di sostegno).

Pertanto, risulta chiaro che i dubbi espressi non attengono ai profili attuativi della legge, bensì alla validità sostanziale della stessa riforma della scuola elementare.

Secondo il senatore CANNARIATO, lo schema di risoluzione all'esame concretizza il tentativo di svolgere un'analisi obiettiva sulla realtà della scuola elementare, ma risulta non del tutto veritiero in quanto attenua le difficoltà esistenti. A due anni di distanza dall'approvazione, la legge n. 148, che pure ha cercato di adeguare alla dimensione europea una realtà scolastica assai deficitaria, si rivela una riforma astratta perchè priva delle risorse materiali adeguate e delle risorse umane idonee ad assicurare l'introduzione di nuovi modelli didattici. La mancata attuazione dell'insegnamento della lingua straniera (anche il Ministero conferma che le norme relative sono state attuate in minima parte) dimostra che la scuola non è preparata ai comportamenti innovativi delineati dalla legge di riforma.

Nella divaricazione che si registra tra gli obiettivi delineati e gli strumenti concretamente a disposizione per il loro conseguimento, occorre peraltro ribadire la positività del modulo didattico costituito da più docenti, come elemento qualificante per la formazione del bambino.

Per quanto riguarda le supplenze, va ricordato che esse gravano sul bilancio della Pubblica istruzione per circa 5 mila miliardi di lire. Nella scuola elementare, dove peraltro l'assenteismo è notevole, il ricorso a insegnanti esterni al modulo può turbare l'armonia dell'insegnamento e comunque è opportuno che nei moduli siano inseriti, anche temporaneamente, insegnanti che hanno partecipato alla programmazione didattica.

L'insegnamento della lingua straniera, attualmente assai carente, potrebbe essere assicurato da docenti specializzati anche se privi di titoli idonei per l'insegnamento nella scuola elementare.

In conclusione, pur esprimendo una valutazione nel complesso negativa sullo schema di risoluzione, si riserva di formulare un giudizio definitivo sulla base delle eventuali modifiche che verranno apportate al testo.

Accogliendo una richiesta del senatore MANZINI, il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di proposta di risoluzione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare

Al secondo capoverso, sostituire le parole dall'inizio fino a: «primo biennio», con le altre: «In presenza di situazioni profondamente differenziate sul territorio nazionale che vedono zone di esperienze assai positive ed altre di grande sofferenza».

7

ALBERICI

Al medesimo capoverso, inserire dopo la parola: «Senato» le altre: «(sostenuta da una ampia consultazione).».

8

ALBERICI

Al medesimo capoverso, dopo le parole: «la verifica» inserire le altre: «finalizzata ad eventuali modifiche».

9

ALBERICI

Alla fine del medesimo capoverso, dopo la parola: «normativa» inserire le altre: «, avendo come fine di contribuire alla più positiva attuazione della riforma stessa proprio rispetto agli importanti elementi di innovazione che sono gli aspetti qualificanti della legge.».

10

ALBERICI

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il ritardo nell'attuazione di un nuovo ordinamento degli studi a livello universitario per la formazione dei docenti elementari, già previsto dalla legge n. 477 del 1973 e, più recentemente, dalla legge n. 341 del 1990 sui nuovi ordinamenti didattici;».

1

PAIRE

Alla lettera b), dopo le parole: «disponibilità di risorse» inserire le altre: «conseguente alle scelte operate nella politica finanziaria e di bilancio».

11

ALBERICI

Alla lettera c), inserire all'inizio le parole: «la difficoltà finanziaria in cui versano gli enti locali e la conseguente ...».

12

ALBERICI

Alla lettera d), dopo la parola: «consentito» inserire le altre: «agli organi di democrazia scolastica».

13

ALBERICI

Alla lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «sul varo della riforma a costo zero» con le seguenti: «sulla scelta fatta nella passata legislatura sul varo di una riforma a cosiddetto costo zero che è indubbiamente uno degli ostacoli più gravi per una corretta attuazione».

14

ALBERICI

Alla lettera d), alla fine del terzo capoverso, dopo le parole: «al suo spirito», aggiungere le altre: «anche per una mancata attribuzione di una vera autonomia e quindi assunzione di responsabilità alle scuole e ai collegi dei docenti e per una carenza di gestione (aggiornamento, informazione alle famiglie, ecc.) da parte del Ministero.».

15

ALBERICI

Al numero 1), sostituire le parole: «la generalizzata disapplicazione» con le altre: «la diffusa disapplicazione».

2

PAIRE

Al numero 1), dopo le parole: «(incontri tra» inserire le altre: «ispettori tecnici».

34

BISCARDI

Al numero 1), inserire alla fine le parole: «, anche se ciò incontra difficoltà per la contemporanea azione di razionalizzazione che in centri montani o disagiati rende di fatto inapplicabili tali disposizioni.».

16

ALBERICI

Al numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da: «specifiche prescrizioni» a «ambiti disciplinari» con le altre: «specifiche indicazioni (continuità didattica, migliore utilizzazione delle competenze ed esperienze professionali, opportuna rotazione - ove possibile - degli ambiti disciplinari.».

3

PAIRE

Al numero 2), alla fine, inserire le parole: «garantendo la continuità per almeno un ciclo didattico.».

17

ALBERICI

Al numero 2), alla fine, aggiungere il seguente periodo:

«È stata denunciata la scomparsa dalle aree disciplinari e dalle relative aggregazioni dell'insegnamento non confessionale di religione previsto dai nuovi programmi e la contemporanea e assai significativa trasformazione negli atti ufficiali dell'Amministrazione scolastica dell'insegnamento della religione cattolica in un insegnamento della Religione.».

18

ALBERICI

Sopprimere il numero 3).

19

ALBERICI

Al numero 3), terzo periodo, alla fine, dopo la parola: «motivatamente», inserire le altre: «e solo in casi eccezionali.».

Inoltre, al quinto periodo, dopo le parole: «sull'organizzazione dei moduli», aggiungere le altre: «e sui criteri per l'aggregazione degli ambiti disciplinari.».

4

PAIRE

Al numero 3, ultimo periodo, dopo la parola: «derogabile», aggiungere l'altra: «solo» e dopo le parole: «decisione motivata» aggiungere le altre: «e in presenza di situazioni eccezionali».

5

PAIRE

Dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) Da tutte le indagini effettuate risulta che il modello a tempo pieno ha retto molto bene e ha fornito eccellenti risultati qualitativi soprattutto nell'Italia del Nord-Ovest. Il 23 per cento dei direttori didattici intervistato dal CENSIS non ha potuto soddisfare a tale riguardo le richieste delle famiglie.».

20

ALBERICI

Al numero 4), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

21

ALBERICI

Al numero 4), dopo il terzo periodo, inserire il seguente:

«Per quanto riguarda l'orario la formula più efficace e produttiva, dopo quella del tempo pieno, è risultata quella dei sei giorni con ritorni pomeridiani.».

22

ALBERICI

Al numero 4), terzo periodo, dopo le parole: «prefigura invece» inserire le altre: «con intento limitativo».

Alla fine dell'ultimo periodo, inserire le parole: «, riconoscendo che la mancanza di alcuni servizi, come la refezione e il trasporto degli alunni, impongono l'adozione dell'orario antimeridiano continuato (articolo 7, comma6), quando esso sia richiesto dalle famiglie.».

6

PAIRE

Al numero 4), ultimo periodo, sostituire la parola: «scolastiche», con le altre: «degli insegnanti e dei dirigenti scolastici».

23

ALBERICI

Al numero 4), inserire alla fine il seguente periodo:

«Ciò potrà comportare un adeguamento degli obiettivi didattici deciso dagli organi collegiali competenti al fine di adeguarli agli orari effettivamente disponibili.».

24

ALBERICI

Al numero 4), inserire alla fine i seguenti periodi:

«Va sottolineata la tendenza delle famiglie a »riappropriarsi« dei figli nelle ore pomeridiane: per le 27 ore si preferisce il turno unico. Dalle 28 alle 30 ore settimanali (particolarmente con la lingua straniera) sono opportuni due rientri settimanali, con atteggiamento favorevole delle famiglie.».

35

BISCARDI

Al numero 5), dopo le parole: «dell'ambito assegnato» inserire le altre: «, supplenze brevi».

25

ALBERICI

Al numero 5), inserire alla fine i seguenti periodi:

«Il recupero appare discutibile perchè, sottraendo l'alunno al suo gruppo scolastico, provoca nello stesso rischi di disadattamento e discontinuità. Si reputa più opportuno utilizzare le ore settimanali disponibili (generalmente quattro per ogni docente) per la sostituzione dei docenti assenti.».

36

BISCARDI

Sopprimere il numero 6).

26

ALBERICI

Al numero 7), aggiungere alla fine le parole: «e per il rapido superamento dell'insegnante specialista.».

27

ALBERICI

Al numero 8), aggiungere alla fine il seguente periodo:

«Nei plessi con meno di 21 alunni, in cui occorre far sopravvivere la scuola, riesce opportuno evitare l'organizzazione modulare, prevedendone la legge una applicazione graduale.».

37

BISCARDI

Al numero I), lettera c), dopo le parole: «da far scaturire», inserire le altre: «con il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla scuola elementare in sede di assestamento di bilancio o con apposito provvedimento legislativo che utilizzi lo stanziamento indicato per il 1993 nella legge finanziaria e anche».

28

ALBERICI

Al numero I), lettera c), dopo le parole: «conferenze di servizi», inserire le altre: «e per il diritto allo studio».

29

ALBERICI

Al numero I), dopo la lettera d) inserire l'altra:

«e) di integrazione delle risorse finanziarie.»

30

ALBERICI

Al numero II), sopprimere: «6 (supplenze brevi),».

31

ALBERICI

Sostituire il numero III) con il seguente:

«III) A favorire lo sviluppo del tempo pieno per rendere più flessibile l'offerta educativa e per prefigurare una modifica che inserisca il tempo pieno come modello a regime insieme a quelli previsti dalla legge.».

32

ALBERICI

Dopo il numero III), inserire il seguente:

«IV) A promuovere iniziative di verifica e di discussione dei risultati della riforma a livello distrettuale, provinciale e regionale.».

33

ALBERICI

Dopo il numero III), inserire i seguenti:

«IV) A bloccare al 31 agosto, in diritto e in fatto, qualsiasi movimento di sede del personale scolastico.

V) A regolamentare la strumentazione amministrativa ed operativa dell'attività dei moduli (per esempio i registri scolastici).

VI) Al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse economiche e delle energie professionali disponibili, a modificare l'articolo 12 della legge n. 820 del 1971, altrimenti si potrebbero avere plessi con 29 alunni e 7 docenti e moduli con 50 alunni e 3 docenti.

VII) A prevedere meccanismi che gratifichino il personale più operoso, preparato e meritevole (per esempio per quanto riguarda l'insegnamento della lingua straniera).

Si ribadiscono infine:

a) la genericità della riforma, sia per la previsione incomprensibile del costo zero, che per le reali difficoltà di adattamento alla varietà sociale e geografica del Paese;

b) l'inadeguata risposta del Ministero nell'applicazione delle più rilevanti novità della legge di riforma.».

38

BISCARDI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

69^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FABRIS

indi del Presidente

FRANZA

Interviene il ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile Tesini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE**Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578)****Rognoni ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (652)****Fagni ed altri: Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665)****Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa il 16 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul testo unificato predisposto dal relatore.

Il senatore NERLI osserva preliminarmente che il sistema portuale italiano versa in stato di sofferenza rispetto a quello degli altri paesi europei e la sua arretratezza è tale da mettere persino in dubbio che possa dirsi esistente nel nostro paese un vero e proprio «sistema della portualità». A tale riguardo, peraltro, erroneamente troppo spesso si è attribuita la causa del cattivo funzionamento dei porti al monopolio del lavoro portuale. In realtà, il sistema soffre un cronico ritardo di programmazione e l'assenza di un progetto efficace per la realizzazione della intermodalità in tutto il comparto dei trasporti italiani.

Occorre ora porre mano seriamente ad una riforma del sistema dei trasporti in generale e di quello portuale in particolare, tenendo conto

anche dei nuovi assetti geopolitici e dell'occasione che si offre al nostro paese di un rilancio del Mediterraneo nell'ambito del trasporto marittimo (a tale riguardo, ricorda l'importanza strategica della riapertura del canale di Suez).

In tale quadro, la nuova legge sui porti che la Commissione si accinge a varare potrà offrire un significativo contributo se si ispirerà ai principi - che devono essere comuni a tutto il sistema dei trasporti - del pieno sviluppo delle risorse professionali dei lavoratori, dell'ampliamento e della modernizzazione dei mezzi e delle infrastrutture e dell'incremento delle misure di sicurezza.

Sotto tale profilo, il senatore Nerli, soffermandosi sul problema dell'individuazione dei centri decisionali, osserva che rispetto al testo proposto dal relatore, occorrerebbe compiere un maggiore sforzo sulla strada del decentramento alle autorità locali, nonché dello snellimento delle procedure per la definizione dei piani regolatori portuali. A tale riguardo, è comunque condivisibile la previsione secondo la quale l'autorità portuale deve essere intesa come ente pubblico e non come organo dello Stato.

Per quanto concerne la trasformazione delle compagnie portuali, rileva che occorre dare maggiore certezza ad esse circa la loro sorte e gestire con oculatezza la fase di transizione. Per quanto riguarda la trasformazione degli enti e delle aziende, inoltre, occorre disciplinare il passaggio dei relativi beni alla autorità portuale, affinché questa possa poi disporre la loro affluenza verso le nuove costituende società, senza creare nuove strutture potenzialmente monopolistiche.

Particolare attenzione occorre poi rivolgere alla sorte dei lavoratori che operano nei porti, siano essi portuali in senso stretto o consortili. Sotto tale profilo, il senatore Nerli premette che i lavoratori devono essere considerati quale risorsa qualificante del sistema e non come un semplice esubero da collocare in qualche modo. Ora, ferma restando la possibilità di introdurre norme retroattive, fotografando la situazione ad una certa data, il senatore Nerli suggerisce due possibili ipotesi. Secondo la prima, si potrebbe prevedere che le autorità portuali non autorizzeranno, per i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, la formazione di altre cooperative o società di servizi di manodopera, salvo che nei porti in cui tutti i componenti dell'autorità portuale siano d'accordo sulla possibilità di autorizzare anzitempo la loro formazione. Una seconda ipotesi, relativa ai cosiddetti lavoratori consortili, sarebbe quella di disporre che una parte di essi passi alle dipendenze dell'autorità portuale e delle società dei servizi generali, mentre la rimanente, invece di cambiare il proprio *status* assumendo quello di dipendenti privati a tutti gli effetti potrebbe, per i primi cinque anni di attuazione della legge, rimanere alle dipendenze dell'autorità portuale, ma distaccata presso le nuove società. Tale soluzione, senza comportare nuovi oneri a carico dello Stato, consentirebbe di gestire la fase di transizione in un clima di maggiore tranquillità, evitando forme di conflittualità che rischierebbero di paralizzare la riforma sin dal suo nascere. Dichiara inoltre la sua contrarietà sulla istituzione dell'associazione del lavoro portuale, così come proposta dal relatore, in quanto soggetto in mano interamente private.

Conclude, ricordando al ministro Tesini che la Commissione attende dal Governo indicazioni circa la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore CAPPELLI esprime l'apprezzamento del Gruppo della Lega Nord al testo predisposto dal relatore, che rappresenta un pregevole sforzo di mediazione tra le varie posizioni assunte dalle forze politiche in materia. Tuttavia, il testo contiene taluni passaggi non condivisibili, soprattutto per quanto concerne l'eccessivo accentramento decisionale e il troppo elevato numero di autorità portuali in esso previste.

Il Gruppo della Lega Nord, inoltre, tradurrà in emendamenti alcune sue posizioni che ritiene qualificanti e che, ove non accolte nel testo finale, potrebbero essere tali da far mutare l'opinione, tendenzialmente favorevole, della sua parte politica sul provvedimento.

A tale riguardo, precisa che, per quanto concerne gli eventuali prepensionamenti, occorre mantenere le priorità di cui alla legge n. 58 del 1990; inoltre, le priorità previste nelle assunzioni da parte delle imprese debbono essere estese anche ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali; occorre altresì far salvi, ove possibile, i piani regolatori portuali esistenti, in quanto non è necessario che tutti i porti si debbano dotare di nuovi piani regolatori; infine, a proposito del trattamento di fine servizio, deve essere chiaro che la responsabilità per mancati accantonamenti è attribuibile alle compagnie solo a seguito della legge n. 58 del 1990 che ha soppresso il fondo globale previsto da una legge del 1981 e che doveva essere alimentato da contributi statali.

Conclude, invitando il Ministro ad espletare con la massima sollecitazione le pratiche necessarie per consentire alle compagnie portuali di attingere ai finanziamenti della CEE, che risultano essere stati di recente all'uopo stanziati.

La senatrice FAGNI dichiara che la preoccupazione fondamentale della sua parte politica in sede di discussione dei provvedimenti in titolo è la tutela del lavoro e dell'occupazione, tenendo conto del fatto che non si può creare una nuova organizzazione portuale basata sull'apporto di imprese private senza valorizzare adeguatamente il ruolo dei prestatori d'opera, sia in quanto costituiscano imprese cooperative, sia in quanto offrano servizi anche di mera fornitura di prestazioni di lavoro.

Nel dare atto al relatore di uno sforzo di considerazione del punto di vista di tutte le parti politiche, nel testo da lui predisposto emerge comunque una parziale sottovalutazione del ruolo del lavoro, con una riduzione delle garanzie e con la non accettazione di norme di tutela soprattutto in una fase transitoria.

Rilevato altresì come il rinvio a numerosi decreti ministeriali possa creare complicazioni nella fase di attuazione del provvedimento, sottolinea l'assoluta necessità che si sciolga il nodo della copertura finanziaria con riguardo anche ai trattamenti di fine rapporto o di fine servizio di tutti i lavoratori operanti in porto: contestualmente occorrono norme più chiare sul trattamento previdenziale ed assistenziale concernente tali lavoratori.

Dopo aver altresì ricordato che l'organizzazione di taluni porti del Nord Europa prevede comunque una riserva del lavoro portuale e che pertanto tale aspetto non può essere assunto come unico fattore di dissesto dei porti italiani, fa presente che lo Stato italiano sta concedendo sostanziosi aiuti ad imprese private, quali ad esempio la FIAT per la realizzazione di investimenti nel Mezzogiorno: pertanto non è comprensibile la difficoltà ad identificare strumenti di copertura finanziaria per il pagamento dei debiti pregressi delle organizzazioni portuali, nonché di agevolazione per talune trasformazioni societarie. Nell'evidenziare come non si possano ritenere beneficiati i lavoratori portuali che hanno fruito di provvedimenti di prepensionamento, prospetta l'opportunità di identificare soluzioni di tutela del lavoro che possano non incappare nelle maglie della Corte di giustizia della Comunità europea, senza nel contempo riproporre modelli di «lavoro in affitto» che hanno già dato luogo a risultati negativi in passato.

Si riserva quindi di presentare emendamenti che terranno anche conto delle risposte del Ministro a talune osservazioni da lei formulate al testo del relatore.

Il senatore PISCHEDDA, premesso che il testo del relatore può costituire una opportuna base per il lavoro della Commissione, dichiara che il problema del lavoro va risolto nell'ambito di una modifica della organizzazione portuale che consenta di aumentare il flusso di traffici e quindi di invertire la tendenza degli ultimi anni, caratterizzata da una eccessiva disponibilità di forza lavoro rispetto alla contrazione della ricchezza prodotta dai porti nazionali. Piuttosto occorre evitare il rischio che talune norme transitorie poste a tutela dei lavoratori riverberino effetti negativi sulla nuova organizzazione che si intende definire, tali da vanificare l'obiettivo di sviluppo dei porti nazionali.

Considerando taluni aspetti puntuali del provvedimento prospetta anzitutto l'opportunità di determinare un criterio oggettivo per l'istituzione di autorità portuali anche in sede di prima applicazione della legge, senza ricorrere ad un elenco che rischia di essere eccessivamente allungato. Occorre inoltre chiarire ulteriormente che le autorità portuali non devono avere compiti di gestione, per cui in nessun caso i servizi generali di competenza di una società costituita dalle imprese operanti nel porto e dall'autorità possano essere identificati con le operazioni portuali. L'autorità portuale potrebbe tuttavia partecipare a società per la promozione del porto.

Evidenziata altresì l'esigenza di più attentamente considerare i rilievi contenuti nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, esprime perplessità sulla proposta del senatore Nerli circa l'utilizzo da parte dei terminalisti dei lavoratori già dipendenti dalle organizzazioni portuali nella forma del distacco: occorre infatti chiarire che le nuove imprese che opereranno nei porti determineranno le modalità di utilizzo di tali lavoratori esclusivamente sulla base della libera contrattazione, senza che ad essi continuino ad applicarsi normative che possono rappresentare vincoli eccessivi. A tali lavoratori andrà comunque mantenuto il trattamento retributivo e previdenziale. In quanto alla trasformazione delle compagnie portuali in società, si

domanda se potrebbe essere praticabile una ipotesi secondo la quale la società di servizi dipendente dalla trasformazione possa essere proprietà di tutte le imprese operanti nel porto.

Interviene quindi il presidente FABRIS, il quale ricorda che la legge che la Commissione si accinge a varare ha la precipua finalità di superare la crisi della portualità italiana, che si riconnette, del resto, alla più generale sofferenza di tutto il sistema dei trasporti. Si tratta quindi di una prima grande riforma cui dovranno far seguito altri provvedimenti legislativi per rendere più efficiente il funzionamento di questo delicato settore.

Una vera riforma, per rivelarsi pienamente efficace, non può non recare cambiamenti radicali, talvolta anche dolorosi, rispetto al passato. A tale riguardo, il problema della manodopera e quindi della sorte dei lavoratori portuali non può non essere presente a tutte le forze politiche come l'aspetto più delicato di tutta la vicenda. Occorre però rendersi conto che se la riforma sarà in grado di rendere pienamente efficiente e competitivo il sistema portuale del nostro paese, si creeranno presto le condizioni per un rilancio dell'occupazione nel settore e si creeranno quindi possibilità di impiego anche più ampie di quelle attuali.

Conclude, annunciando che il Gruppo democristiano è favorevole al testo varato dal relatore, anche se si riserva la presentazione di taluni emendamenti, sia pure marginali, allo scopo di migliorarne il contenuto.

Dichiara infine conclusa la discussione generale sul testo medesimo.

Replica il relatore GIOVANNIELLO, il quale esprime apprezzamento per il dibattito, di alto profilo, che si è testè svolto e coglie con favore la posizione, sia pure con qualche diversificazione, tendenzialmente favorevole espressa dagli oratori dei vari Gruppi sull'ipotesi di testo unificato da lui predisposto.

Fa poi presente al senatore Nerli che la filosofia del provvedimento non si ispira certo al principio dell'accentramento decisionale: ferma restando, infatti, l'esigenza di riservare all'Autorità centrale i necessari poteri di indirizzo e coordinamento, il testo individua nelle autorità portuali l'organo di maggiore decentramento decisionale del sistema.

Per quanto concerne la questione della manodopera, forse la soluzione migliore sarebbe quella di prevedere un periodo adeguato di transizione, di due o tre anni, in grado di consentire successivamente l'immissione nel libero mercato della forza lavoro proveniente dalle varie organizzazioni.

Giudica di buon senso le osservazioni del senatore Cappelli, soprattutto per quanto concerne la questione dei prepensionamenti e del trattamento di fine servizio e ritiene che possano trovare accoglimento nella norma di copertura finanziaria che il Ministro dovrà presentare e sottoporre alla valutazione della Commissione.

Ringrazia, infine, i senatori Fagni, Pischredda e Fabris, i quali tutti, secondo i rispettivi punti di vista, hanno con coerenza messo in luce gli aspetti più delicati del provvedimento, con osservazioni che non possono non essere giudicate condivisibili.

Replica infine il ministro TESINI il quale, preso atto con soddisfazione del lavoro svolto dal Comitato ristretto e dal dibattito emerso in sede di Commissione, fa presente che dalla data di presentazione dei decreti-legge in materia portuale si è potuta sdrammatizzare una rigida contrapposizione tra i soggetti interessati e si è potuta avviare la trasformazione delle compagnie portuali in imprese e in cooperative di servizio.

Fa presente quindi che fin dalla presentazione dei decreti-legge si è sempre battuto per un effettivo rinnovamento dell'organizzazione portuale, con l'obiettivo di promuoverne la competitività e quindi di aumentare i traffici: il tema della tutela del lavoro va quindi inserito nella prospettiva indicata, volta non solo a garantire il lavoro a chi ce l'ha ma anche, attraverso l'incremento dei traffici, a promuovere ulteriore occupazione.

Anche le norme relative alla fase transitoria devono pertanto agevolare e non ostacolare il conseguimento dell'obiettivo della maggiore competitività: pertanto la sottolineatura di taluni rischi conseguenti ad una fase transitoria eccessivamente prolungata non nasce da una sottovalutazione del fattore lavoro, bensì proprio dall'esigenza di trovare soluzioni che possano accrescere l'occupazione nei porti.

Dopo aver osservato che la legge di riforma della portualità può creare le condizioni per una diversa programmazione degli investimenti nelle infrastrutture che, comprendendo l'intero ciclo della logistica, possa effettivamente consentire al sistema portuale di cogliere nuove opportunità di trasporto in particolare nel Mediterraneo, illustra il contenuto di una proposta di copertura finanziaria concernente il ripiano dell'indebitamento delle organizzazioni portuali e la garanzia del pagamento dei trattamenti di fine rapporto o servizio per i lavoratori delle organizzazioni e compagnie portuali. Dopo aver affermato che le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali per la copertura dei disavanzi al 31 dicembre 1992 ammontano a lire 725 miliardi e che gli importi maturati alla medesima data relativamente ai trattamenti di fine rapporto e fine servizio già indicati ammontano invece a 525 miliardi, rileva che tali oneri possono essere ripianati in un arco decennale, per un importo di 120 miliardi per anno, a carico degli introiti che derivano allo Stato dai diversi tipi di tasse riscosse nei porti, tenendo conto della devoluzione all'entrata dello Stato di talune risorse prima afferenti alle organizzazioni portuali, nonché dell'estensione a tutti i porti delle cosiddette tasse portuali.

Assunto altresì l'impegno di verificare la disponibilità di fondi comunitari per la trasformazione delle organizzazioni e delle compagnie portuali, raccomanda una celere approvazione del provvedimento.

Il senatore COVELLO, dopo aver ricordato la recente missione di una delegazione dell'8^a Commissione in Calabria, sottolinea la necessità che nell'ambito della legge e con opportuni interventi del Ministero sia valorizzata la funzione dei porti di Gioia Tauro e di Sibari.

Dopo che il Ministro ha dato assicurazioni in tal senso, la Commissione conviene nel fissare a martedì 9 marzo il termine per la presentazione di emendamenti al testo del relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

46^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MICOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fogu.

La seduta inizia alle ore 16,20.

*IN SEDE REFERENTE***LOBIANCO ed altri. Riforma della legislazione sul credito agrario (219)****STEFANINI ed altri. Riforma del credito agrario (413)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 24 febbraio 1993.

Il presidente MICOLINI comunica che ieri è stato dato in Assemblea l'annuncio della presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge n. 1014 Revisione della legislazione sul credito agrario. Non è però ancora disponibile il testo stampato del disegno di legge, che verrà deferito alla Commissione (per connessione di materia con i due disegni di legge in titolo) e su cui poi riferirà il relatore Mora.

Ciò comunque, prosegue il Presidente, non impedisce di proseguire, così come deciso di fare la scorsa settimana, nell'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno ed in particolare del testo del disegno di legge n. 219 (che riproduce l'articolato approvato dal Senato nella scorsa legislatura), su cui si è incentrata l'approfondita relazione del senatore Mora che, sullo stesso, ha annunciato proposte emendative di aggiornamento.

Il relatore MORA conferma di avere predisposto gli annunciati emendamenti, il cui testo perverrà ai Commissari oggi pomeriggio. Illustrerà detti emendamenti alla Commissione nella seduta prevista per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**NOCCHI ed altri. Modifiche dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54
(502)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MICOLINI, in riferimento ad esigenze di approfondimento di alcuni problemi che scaturiscono dal disegno di legge in titolo, propone il rinvio del seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00 C 09^a, 0014)

Il presidente MICOLINI avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 685 concernente i funghi.

Fa presente inoltre che si prevede una seduta della Commissione per giovedì alle ore 15,30, nel corso della quale il sottosegretario Fogu risponderà alle interrogazioni n. 3-00201 e n. 3-00240 dei senatori Rabino e Carlotto sulla distillazione dei vini e sul catasto vitivinicolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

58^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 15,45.**Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.*

SULLA NUOVA AULA DELLA COMMISSIONE

(A 008 0 00 C 11^a, 0001)

Il Presidente COVIELLO, nel prendere atto con soddisfazione dell'avvenuta definitiva sistemazione della nuova aula della Commissione, desidera rivolgere, anche a nome dei colleghi, un sentito ringraziamento al Presidente del Senato, ai Senatori Questori e al Servizio Amministrazione e Patrimonio per la gradevole e funzionale struttura realizzata che consentirà senz'altro un migliore svolgimento dei lavori parlamentari.

IN SEDE REFERENTE

Tani ed altri. Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave (550)

(Esame e rinvio)

Il senatore INNOCENTI illustra il provvedimento in titolo, frutto dei lavori della Commissione d'indagine presieduta dal senatore Lama sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e già approvato, in prima lettura, dal Senato nella precedente legislatura. Ricordando le innovazioni tecnologiche verificatesi negli ultimi anni nel settore delle cave, si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 2, relativo al progetto di coltivazione, e dell'articolo 3, riguardante il rilascio delle autorizzazioni. Illustra poi l'articolo 4, relativo al piano di sicurezza, soffermandosi in particolare sui suoi requisiti essenziali. Dopo aver poi ricordato che l'articolo 5 definisce le autorità competenti al controllo, il Relatore si sofferma sull'articolo 6, relativo alla certificazione di sicurezza per le macchine e

le attrezzature. Illustra quindi l'articolo 8, riguardante le strade di collegamento con le cave e l'articolo 9 che integra il D.P.R. n.128 del 1959, in materia di discariche. Si sofferma poi sull'articolo 11 che impone l'uso obbligatorio dell'elmetto a chiunque acceda ai cantieri di escavazione. L'articolo 13 integra il D.P.R. n.128 del 1959 per le operazioni di taglio al monte. Illustra infine l'articolo 15, relativo alle sanzioni per le infrazioni alle norme sulla sicurezza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00 C 11^a, 0006)

Il Presidente informa che la prevista audizione dei segretari confederali delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL non avrà più luogo nel corso della corrente settimana.

La seduta termina alle ore 16,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 18.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie, prof. avv. Gianfranco CIAURRO
(R 046 0 03 B 40ª, 0003)

Il presidente GUERZONI, in apertura di seduta, rivolge a nome della Commissione un caldo augurio al professor Ciaurro, di recente nominato Ministro per gli affari regionali.

Il ministro CIAURRO ringrazia sentitamente il Presidente e i componenti della Commissione per le parole di augurio ed auspica che questo primo incontro possa essere foriero di una intensa e proficua collaborazione tra la Commissione e il Ministro per gli affari regionali. Egli si trova nella felice combinazione di aver diretto il Servizio delle Commissioni bicamerali della Camera e di avere in questa veste approfondito le complesse questioni del rapporto fra Parlamento e Regioni, che costituisce indubbiamente un utile base per affrontare i problemi del rapporto Governo-Parlamento in materia regionale.

Vuole premettere che egli considera il mandato governativo del tutto indipendente dalle prospettive di riforme istituzionali, nel senso che come Ministro della Repubblica è tenuto ad occuparsi della Repubblica come essa è e non come si pensa che dovrebbe essere.

La Repubblica italiana indubbiamente ha subito notevoli cambiamenti rispetto al modello accentrato, di derivazione napoleonica. Lo Stato ha ceduto quote importanti della propria sovranità a favore degli organismi internazionali, e in particolare della Comunità economica europea. D'altra parte si rafforzano nel tempo, e si arricchiscono di nuovi contenuti, le articolazioni autonomistiche dello Stato, a partire da quelle regionali che hanno reagito ed avuto via via effetti di vera e propria rottura sulla preesistente configurazione di poteri, a partire dalla perdita del monopolio della legge, prima considerata prerogativa esclusiva dello Stato centrale.

I regolamenti comunitari hanno avuto sviluppi e riconoscimenti che li portano a superare la forza della legge dello Stato in quanto sfuggono ad una possibilità di abrogazione da parte della stessa. Per contro la legislazione regionale ha avuto sviluppi qualitativamente al di sotto delle aspettative, ed è qui che bisogna lavorare cercando di unire e coordinare gli sforzi di Governo e Parlamento, e per quanto possibile di maggioranza ed opposizione. In questa ottica le Regioni debbono essere viste sempre meno come erogatrici di spesa bensì come portatrici di leggi generali ed astratte che affondano il loro *humus* nella realtà regionale.

Si è fatto un gran discutere della possibilità di stabilire rapporti diretti tra legislazione comunitaria e legislazione regionale. Anche qui egli vuole riconfermare un metodo di lavoro che considera la Repubblica per quella che è attualmente, soprattutto sotto il profilo di un rapporto essenziale con la CEE, anche per evitare una perdita di ruolo e di funzioni in ambito europeo. Per contrappeso alla riaffermazione del ruolo primario dello Stato di fronte agli organismi comunitari occorre potenziare la funzione delle Regioni nella loro capacità di accompagnare il formarsi dal basso, in un ruolo ascendente, della volontà statale: le Regioni non sono entità diverse dallo Stato ma devono essere capaci di stabilire con questo una collaborazione organica.

Sarà compito del Ministro per gli affari regionali avvalersi della collaborazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e della Commissione bicamerale al fine di rafforzare ed esaltare i caratteri di una concezione cooperativa del regionalismo che porti a collaborare in vista di scopi comuni, che ovviamente non sono quelli definiti dal solo Governo. L'indirizzo generale sarà quello risultante dalla collaborazione tra il Centro e le Regioni, perchè queste ultime sono soggetti politici dotati dalla Costituzione non solo di potestà legislativa, ma anche della potestà di darsi un indirizzo politico originale, non necessariamente coincidente con quello dello Stato.

Con queste parole ritiene di avere esaurito una sua prima dichiarazione di intenti che ovviamente è aperta al contributo critico e costruttivo dei componenti della Commissione.

Il presidente GUERZONI apprezza il carattere aperto della esposizione del Ministro, che vale a responsabilizzare il ruolo della Commissione bicamerale. Rinvia la discussione ad una ulteriore seduta, dal momento che il Ministro deve immediatamente recarsi alla Camera dei deputati per rappresentare il Governo in Aula.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del seguente atto:

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. - Relatore alla Commissione sen. Armando RIVIERA (940)

(Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 9 febbraio.

Il senatore SCIVOLETTO chiede di capovolgere la impostazione data dal relatore allo schema di parere. La Commissione bicamerale per le questioni regionali ha il dovere di svolgere una riflessione generale che non si esaurisce nell'esame dell'articolo 35. Questo perchè emergono dal disegno di legge, così come è stato licenziato dalla Camera, forti ambiguità, soprattutto per quel che riguarda la soglia di introduzione del sistema maggioritario, il sistema di ballottaggio a tre e così via continuando. La Commissione deve cioè esprimere con chiarezza una direttiva che valga a ridefinire nettamente ruolo e funzioni di sindaco e di consiglio comunale; altrimenti lo sforzo di modifica dei congegni elettorali servirà a produrre risultati molto parziali.

Ribadisce invece la posizione pienamente favorevole della sua parte politica, il Gruppo del PDS, alle osservazioni formulate dal relatore in ordine ad una possibile modifica ed integrazione dell'articolo 35 del disegno di legge.

Il senatore MARCHETTI chiede che dal verbale risulti con nettezza la posizione contraria della sua parte politica al disegno di legge nel suo complesso e quindi al parere favorevole prospettato dal relatore.

Il senatore BUCCIARELLI Anna Maria dice che lo schema di parere si compone di una parte molto semplice, che è quella riferita all'articolo 35, e di una parte più complessa che si apre ai temi generali della riforma delle strutture autonomistiche del nostro Paese. Ritiene preferibile che la Commissione dia intanto un parere favorevole per la prima parte e si riservi di aprire sulla seconda un confronto ravvicinato, ma pur tuttavia ampio ed aperto alle tematiche più generali.

Dopo che il relatore si è pronunciato positivamente, il presidente GUERZONI ritiene allora che la Commissione possa votare questa sera stessa il parere sulla parte di stretta competenza della Commissione, vale a dire l'articolo 35 del disegno di legge, mentre per i profili regionalistici più generali la Commissione sarà convocata in seguito, prima comunque che l'Aula del Senato si pronunci definitivamente.

Così resta stabilito.

Il Presidente mette quindi ai voti la prima parte del parere già illustrato nella seduta del 9 febbraio dal relatore Riviera. La Commissione approva con il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista e l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

La seduta termina alle ore 19,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
RADI

La seduta inizia alle ore 15,15.

*VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEI PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI
TRIBUNI ED INDIRIZZI*

Il presidente RADI, insediati i seggi elettorali, dichiara aperte le operazioni di votazione relative alle elezioni dei presidenti delle sottocommissioni tribune ed indirizzi; le urne resteranno aperte fino al termine della seduta odierna, allorchè avrà luogo lo spoglio delle schede votate.

SULL'INVIO, DA PARTE DELLA RAI, DI DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE GLI APPALTI.

(A 008 0 00 B 60ª, 0001)

(Vengono introdotti il professor Walter Pedullà, presidente della RAI, il dottor Gianni Pasquarelli, direttore generale, il dottor Corrado Guerzoni, vice direttore generale per la radiofonia, il dottor Leonardo Valente, direttore della testata informazione giornalistica regionale e il dottor Gilberto Evangelisti, direttore della testata giornalistica sportiva).

Il presidente RADI comunica che nella giornata odierna è pervenuta alla Commissione la documentazione concernente i contratti di appalto e di coproduzione stipulati dalla RAI; la nota di trasmissione fa esplicito riferimento alla natura riservata, sotto il profilo della gestione e della strategia aziendale, dei documenti stessi e, nell'illustrare la metodologia seguita nella elaborazione dei dati richiesti, invita i membri della Commissione di vigilanza ad un utilizzo riservato del materiale. Il Presidente precisa quindi che la nota verrà distribuita in copia a tutti i commissari, mentre i documenti allegati potranno essere soltanto consultati presso la segreteria, senza possibilità di estrarne copia e con l'obbligo di non diffonderne il contenuto.

Prende la parola il senatore VISIBELLI, il quale, richiamandosi al senso di onore e di responsabilità di tutti i componenti della Commissione, giudica eccessiva la cautela della Presidenza, osservando altresì che la sola consultazione sarebbe inutile se non fosse di supporto all'esercizio della critica nelle sedi opportune.

Il senatore GUALTIERI concorda con il presidente Radi circa l'opportunità di consentire la mera consultazione degli atti e di vietarne la divulgazione; peraltro va approfondito il grado di riservatezza dei documenti con riferimento tanto ai compiti della Commissione quanto alla necessità che questa potrebbe avere di dotarsi di consulenze specializzate in materia contabile.

Il senatore SCAGLIONE concorda con i colleghi intervenuti, aggiungendo che probabilmente un esame sereno varrebbe di per sé a rimuovere ogni perplessità circa la segretezza dei documenti, qualora questi non evidenziassero elementi di dubbia regolarità.

Ad avviso dell'onorevole MANISCO, compito della Commissione di vigilanza è quello di approfondire le questioni rimesse alla sua competenza e trasformarle in giudizi politici, dei quali destinataria ultima non può essere che la pubblica opinione.

Il senatore PISCHEDDA, soffermandosi sulla natura e sui limiti alla divulgazione dei documenti concernenti gli appalti dell'azienda radiotelevisiva, osserva che la riservatezza è necessaria per non pregiudicare la posizione della RAI, chiamata ad operare in un contesto in cui la concorrenza non divulga certamente i dati relativi ai suoi costi gestionali. Ove tuttavia l'esame dei documenti pervenuti alla Commissione evidenziasse elementi di interesse, questi potrebbero essere approfonditi e dibattuti con le dovute forme.

È poi la volta del senatore ROGNONI, il quale concorda sulla necessità di un esame riservato del materiale messo a disposizione dalla RAI; successivamente, se dovessero sorgere interrogativi, dubbi ovvero esigenze di chiarimento, questi potrebbero costituire materia di apposito dibattito, a conclusione del quale la Commissione potrebbe formulare un proprio orientamento.

Il senatore DI BENEDETTO avverte che occorre contemperare la duplice esigenza di consentire il pieno svolgimento delle funzioni della Commissione e di salvaguardare la necessaria riservatezza della gestione aziendale: concorda pertanto con quanti si sono espressi a favore di un eventuale dibattito in seno alla Commissione sulle questioni di maggiore delicatezza, che dovrebbero essere affrontate con la collaborazione degli stessi vertici della RAI.

Interviene brevemente il Direttore generale della RAI PASQUARELLI, il quale tiene a sottolineare che la documentazione messa a disposizione della Commissione di vigilanza non cela alcun mistero ovvero artificio contabile: si tratta soltanto di non provocare un danno

all'azienda ed un ingiustificato vantaggio commerciale a beneficio della concorrenza privata.

Il presidente RADI propone conclusivamente - e la Commissione concorda - che i documenti pervenuti possano essere consultati e formare oggetto di appunti, ma che non possa esserne divulgato il contenuto.

In risposta ad un specifico quesito del senatore ZITO, il Presidente assicura che entro breve fornirà gli esiti degli approfondimenti avviati in ordine alle recenti iniziative dell'autorità giudiziaria presso le testate televisive nazionali.

Annuncia poi che sarà quanto prima convocato l'Ufficio di Presidenza allargato in vista della definizione di un ciclo di tribune dei referendum, tenuto conto dell'imminente avvio della campagna referendaria.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE, DEL VICE DIRETTORE GENERALE PER LA RADIOFONIA E DEI DIRETTORI DELLE TESTATE TELEVISIVE REGIONALE E SPORTIVA DELLA RAI, SULLA PROGRAMMAZIONE 1993.

(R 047 0 00 B 60^a, 0007)

Il direttore della testata giornalistica regionale, dottor VALENTE, svolge una relazione introduttiva sulla programmazione, per l'anno in corso, della testata, da cui dipendono ventidue redazioni regionali. La testata produce quattro tipi diversi di informazione: i notiziari radiofonici e televisivi regionali che raccolgono informazioni e le trasmettono sul territorio; i contributi delle redazioni alle testate nazionali, che costituiscono circa il 25 per cento della produzione regionale; i notiziari e le rubriche tematiche, diffuse a livello nazionale; infine le quattro edizioni di quotidiani delle testate nazionali prodotte a Milano e a Napoli. Complessivamente si tratta di ben undicimila ore di informazione all'anno, con una tendenza crescente dei dati d'ascolto.

La testata regionale costituisce, ad avviso del direttore Valente, un elemento forte delle possibilità di rinnovamento dell'emittente pubblica, se si tiene conto del fatto che il mezzo radiotelevisivo - e particolarmente le reti fortemente radicate nella molteplicità delle culture regionali italiane - è divenuto quel grande strumento di comunicazione e di crescita popolare che, fino al secondo dopoguerra, era mancato alla cultura nazionale. Le potenzialità attuali e soprattutto future della testata da lui diretta si colgono ove si rifletta sulla possibilità di rinsaldare i fondamenti della democrazia, del regionalismo e del pluralismo raccogliendo e diffondendo l'informazione locale e trasferendola nella sede nazionale, opportunità questa di cui le emittenti locali private, evidentemente, non dispongono.

Il direttore Valente prosegue la sua esposizione soffermandosi sulle esigenze di crescita anche strutturale della testata di cui è responsabile, precisando che l'azienda non ha risorse disponibili per incrementare a sufficienza le redazioni locali; si è così elaborato un disegno di articolate sinergie con le emittenti locali per garantire all'azienda un supporto

tecnologico e logistico in ogni lembo del territorio nazionale, abbattendo i costi dei servizi giornalistici. Questa impostazione di lavoro vale altresì a fornire un valido sostegno alla piccola emittenza locale, la cui sopravvivenza è messa a dura prova dalla presenza sul mercato di un fortissimo gruppo privato.

Per quanto concerne, poi, il grado di indipendenza delle redazioni incardinate presso le sedi regionali, il dottor Valente si dichiara convinto che non valga, per il comparto da lui diretto, la logica della tripartizione da più parti lamentata con riferimento alle testate nazionali; piuttosto in ambito locale si avverte maggiormente l'influenza e l'invadenza di altre formazioni sociali, problema sul quale peraltro si esercita al massimo grado la vigilanza del sindacato dei giornalisti.

Avviandosi alla conclusione del suo intervento, il dottor Valente auspica per il futuro la possibilità di aprire finestre di informazione regionale su tutte le reti nazionali, così da aumentare sensibilmente i dati di ascolto, pur nella consapevolezza che tale proposta si scontrerebbe con la concezione in un certo senso proprietaria del palinsesto da parte direttori di rete e delle altre testate televisive.

Prende quindi la parola il direttore della testata sportiva, dottor Gilberto EVANGELISTI, il quale si sofferma sugli obiettivi che l'azienda si prefisse allorchè fu istituita la testata da lui diretta: occorre razionalizzare la spesa, rispondere con maggiore coordinazione e presenza all'avvento della concorrenza privata, migliorare la qualità del prodotto per entrare senza traumi in un nuovo e più ampio mercato, rimuovendo altresì inutili concorrenze interne. Le difficoltà connesse alla programmazione della testata sportiva dipendono dalla necessità di conciliare fra loro gli obiettivi dell'ascolto e la necessaria interazione con le quarantadue federazioni aderenti al CONI, ciascuna portatrice di proprie istanze, spesso contrastanti tra loro. Le difficoltà sono accresciute dal fatto che le federazioni di riferimento non sono più padrone degli eventi prodotti dallo sport che rappresentano; i principali avvenimenti sportivi sono fortemente condizionati dalla presenza degli sponsor e dalle richieste di un mercato sempre più difficilmente prevedibile. Numerose agenzie private sono disposte ad investire qualunque cifra per aggiudicarsi l'esclusiva di appuntamenti sportivi di varia rilevanza e, conseguentemente, influenzano il mercato - non solo italiano ma anche europeo - con la loro condotta spregiudicata.

A conclusione del suo intervento, il dottor Evangelisti sottolinea la rilevanza del comparto radiofonico nella erogazione della informazione sportiva, particolarmente per tutte le discipline di squadra per le quali non è possibile realizzare la diretta televisiva.

Si apre quindi il dibattito.

Il deputato MANISCO, con riferimento ad alcuni passaggi della relazione del dottor Valente, obietta che le sedi regionali forniscano un reale contributo alle redazioni nazionali, le quali denunciano un dato esattamente contrario: lampante è il caso della sottoutilizzazione della redazione milanese, argomento in ordine al quale sollecita elementi di maggiore informazione ed indicazioni specifiche sulle prospettive di rilancio.

Il senatore SCAGLIONE dà atto dei positivi risultati conseguiti con l'edizione del telegiornale scientifico «Leonardo», prodotto dalla sede piemontese, che potrebbe conseguire maggiore ascolto ove fosse collocato in successione rispetto al Telegiornale uno. Quanto alla pretesa assenza di influenze lottizzatorie nella testata regionale, egli è invece in grado di testimoniare l'influenza monopartitica ed arrogante che si produce in sede locale, una disfunzione questa che - paradossalmente - ha finito per giovare al suo Gruppo, la Lega Nord, ma che rimane pur sempre una grave distorsione del sistema dell'informazione pubblica.

Il deputato CAVERI considera l'esistenza di una rete di informazione regionale come un dato che ha qualificato - nel bene e nel male - l'emittente pubblica dalle componenti private del mercato dell'informazione radiotelevisiva. Tuttavia l'informazione regionale mostra assai evidente la mancanza di un radicato rapporto con le realtà locali, particolarmente con le regioni, in un contesto in cui appare del tutto irragionevole perpetuare scelte gestionali che condizionano l'attribuzione di incarichi di responsabilità redazionale all'appartenenza a determinate aree partitiche.

L'onorevole Caveri prosegue il suo intervento osservando che la radiofonia apre spazi ridottissimi all'informazione regionale, laddove l'esempio, fornito dall'esperienza, di uno Stato fortemente centralizzato quale è la Francia, pone in evidenza l'utilità di puntare su una pluralità di radio pubbliche regionali dotate di particolare autonomia. Per quanto concerne poi gli accessi dell'informazione regionale al mezzo televisivo, un eventuale incremento degli spazi disponibili si scontrerebbe oggi con la rilevante rigidità dei palinsesti.

Avviandosi alla conclusione, l'onorevole Caveri denuncia la mancata attuazione della Convenzione per l'informazione regionale in lingua francese nella Valle d'Aosta, conseguenza anche della mancata approvazione della legge sulle minoranze linguistiche.

Interviene quindi il senatore GUALTIERI, il quale, dissentendo dai giudizi espressi dal dottor Valente, esprime l'avviso che l'informazione regionale sia fortemente condizionata dagli orientamenti politici espressi in ambito locale: nella sua regione, l'Emilia Romagna, l'invadenza di una determinata monocultura è stata tale che persino la tradizionale lottizzazione a tre sarebbe apparsa un vantaggio e una crescita di democrazia.

Con specifico riferimento ai problemi della testata giornalistico-sportiva, il senatore Gualtieri deplora la faziosità dei commenti giornalistici che, spesso, disconoscono il valore delle prestazioni di atleti stranieri incrementando il tasso di provincialismo dell'informazione nazionale.

Il senatore VISIBELLI si sofferma sul difficile rapporto tra emittenza locale e telegiornali regionali, dichiarandosi convinto che uesti ultimi risentono assai negativamente di penetranti forme di invadenza politica; quanto agli elementi informativi resi dal direttore della testata giornalistica sportiva, sollecita ulteriori chiarimenti in

ordine ai contratti stipulati con le federazioni sportive e, particolarmente con la lega nazionale calcio, per la ripresa televisiva delle partite.

Interviene il senatore ROGNONI il quale chiede al dottor Valente quale sia il *budget* della testata giornalistica sportiva e di quale tenore siano i contratti con le federazioni. In ordine poi all'informazione regionale, dà atto dei positivi riscontri in termini di *audience*, esprimendo tuttavia un giudizio fortemente critico sul grado di indipendenza dell'informazione locale eccessivamente compiacente nei confronti dei poteri locali costituiti.

Ha quindi la parola l'onorevole POLLASTRINI, ad avviso della quale, occorrerebbe che la Commissione si soffermasse a ragionare in maniera approfondita sul regionalismo dell'informazione, un valore che deve essere tutelato rispetto al rischio di incrementare forme di provincialismo o di caduta culturale, per vincere la battaglia contro la cultura monocentrica da sempre diffusa dall'emittente televisiva pubblica. In tale prospettiva non sarebbe fuori di luogo trasferire la produzione di un intero canale televisivo - come pure del coordinamento del sedi regionali - in una sede non romana, così da far maturare orientamenti e linee editoriali in ambienti più nettamente differenziati. L'onorevole Pollastrini si sofferma poi sulla drammaticità del caso milanese, dove i criteri di lottizzazione selvaggia hanno fatto premio sulla professionalità ed hanno determinato una preoccupante linea di continuità con il passato, in un contesto in cui altissima è la tensione per il cambiamento presso la società civile e la comunità milanese in particolare. Non appena verrà insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della Rai occorrerà che l'azienda riconsideri adeguatamente gli assetti direttivi a livello locale, operando scelte ispirate alla professionalità e all'indipendenza dei responsabili.

Prende la parola il senatore ZITO, il quale, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Caveri, fa presente l'opportunità di studiare adeguate soluzioni per diffondere in ambito locale notiziari nelle lingue di derivazione greca e albanese parlate da decine di migliaia di abitanti dell'estrema parte meridionale del paese. Denuncia poi una sostanziale disattenzione da parte dell'azienda pubblica radiotelevisiva per l'informazione del e sul meridione, un'area geografica marginale rispetto ai grandi processi di aggregazione dell'opinione pubblica e di formazione della cultura contemporanea di massa.

È poi la volta del senatore LOMBARDI, il quale considera di estrema utilità il lavoro fin qui svolto dalla Commissione di vigilanza che, per la prima volta, ha avviato un contatto diretto con i responsabili delle reti radiofoniche e televisive. Con riferimento alle audizioni odierne, osserva che probabilmente la RAI avrebbe dovuto accompagnare il disegno di riduzione dei centri di produzione periferici con una adeguata azione di ristrutturazione delle sedi locali, appesantite da ormai ingiustificate strutture burocratico-amministrative. Avviandosi

alla conclusione, il senatore Lombardi suggerisce che la Commissione prenda diretto contatto con la realtà delle sedi locali.

L'onorevole DI PRISCO desidera cogliere l'occasione della presenza del Presidente e del Direttore generale della RAI per porre due quesiti, originati da notizie diffuse dalla stampa e che suscitano non poche perplessità: domanda pertanto quale riscontro abbiano le indiscrezioni sulla nuova convenzione tra lo Stato e la RAI, di cui si vocifera, come pure se risponda al vero la notizia di una radicale diversità di opinioni tra Direttore generale e Presidente della concessionaria in ordine alle nomine ad incarichi dirigenziali in ambito aziendale.

L'onorevole ROMEO sottoscrive le osservazioni svolte dal senatore Lombardi e sollecita chiarimenti in ordine ad una convenzione che l'azienda sarebbe in procinto di stipulare con la regione Toscana in materia di informazione regionale.

Ha quindi la parola il Presidente della RAI, PEDULLÀ, il quale risponde brevemente ai rilievi formulati dal senatore Zito in ordine alle carenze dell'informazione pubblica radiotelevisiva sui problemi e sulla realtà meridionale. Il professor Pedullà è consapevole delle insufficienze fin qui registrate, come pure, del resto, dei significativi passi compiuti nella direzione del rilancio di un'informazione non già sul Mezzogiorno, quanto piuttosto del Mezzogiorno che, oggi, attraverso un'apposita edizione del Tg2 prodotta a Napoli, parla a tutta la nazione.

Certo, prosegue il professor Pedullà, non si è del tutto riusciti ad rimuovere le disfunzioni di un'informazione regionale troppo militante o faziosa, anche se bisogna guardarsi dal rischio opposto di una indiscriminata intolleranza ideologica. Con specifico riferimento ai problemi di Milano, l'azienda è ben consapevole che si tratta di una questione di respiro non locale, sulla quale il Consiglio di amministrazione in carica sta lavorando, pur con i limitati mezzi ormai a sua disposizione; sarebbe importante, a questo riguardo, disporre di un atto di indirizzo della Commissione per ricercare insieme ipotesi di soluzione per un rilancio della sede e del centro di produzione lombardi.

Con riferimento, infine, alle pretese occasioni di contrasto con il Direttore generale Pasquarelli, si è trattato semplicemente di fisiologica dialettica aziendale su un tema- quello delle nomine - sul quale la Commissione di vigilanza si era pronunciata formulando l'invito a non approvarne di nuove, esclusa l'ipotesi che ricorressero condizioni di assoluta indifferibilità ed urgenza.

Prende quindi la parola il Direttore generale della RAI, dottor PASQUARELLI, il quale osserva che è in corso di esame parlamentare un disegno di legge che - se approvato - si tradurrebbe in una delle più grosse ristrutturazioni subite dall'azienda; al di là delle operazioni di più ampio respiro, gli interventi settoriali di gestione sono spesso pregiudicati dagli elevati costi fissi legati alla consistenza, come storicamente determinatasi, della struttura aziendale, circostanze

queste che rendono ardua, al momento, una gestione economica e rispettosa dei criteri della contabilità industriale. Per conseguire rassicuranti e stabili equilibri occorrerebbe garantire condizioni di certezza altresì sul versante delle risorse aziendali, presupposto indispensabile per qualunque razionale strategia di gestione.

Con specifico riferimento al preteso scontro con il Presidente del Consiglio di amministrazione, il dottor Pasquarelli precisa che non si è registrata alcuna frattura, ma di avere esplicitato la propria interpretazione sui limiti del blocco delle nomine imposto dalla Commissione di vigilanza: invero chi ha la responsabilità della gestione aziendale, in determinate condizioni di necessità e di indifferibilità - come puntualmente recita il documento della Commissione - ha anche il dovere di adottare i provvedimenti che si rendessero indispensabili.

Avviandosi alla conclusione, il dottor Pasquarelli osserva che la Commissione dovrebbe tutelare la capacità di concorrenza dell'azienda pubblica radiotelevisiva con le emittenti private, riconsiderando l'entità del canone di concessione che essa è tenuta a corrispondere allo Stato.

Interviene successivamente il vice direttore GUERZONI, il quale si sofferma sullo stato di applicazione della legge Mammi con specifico riferimento al numero delle reti radiofoniche attivate dalla concessionaria pubblica. Il dottor Guerzoni denuncia poi il problema del reperimento delle risorse a beneficio della radiofonia, tenuto conto che l'emittenza locale incontra in misura maggiore il favore degli inserzionisti. L'informazione regionale affacciata sulle reti radiofoniche ha, invero, spazi assai ridotti ed occorrerà studiare per il futuro la possibilità di convogliare tutti gli appuntamenti con l'informazione regionale su una sola rete radiofonica per favorirne l'ascolto. In risposta ad alcuni specifici quesiti emersi nel dibattito, conferma che sono allo studio ipotesi di accordo tra le sedi regionali e le regioni Toscana e Sardegna per una più approfondita informazione politica locale. Quanto, infine, all'informazione di servizio resa dal CIS, dà atto di una certa carenza informativa sulla viabilità autostradale, legata tuttavia alla complessità delle fonti che vanno dall'arma dei Carabinieri alla Polizia di Stato, dal Ministero dei lavori pubblici alla Società Autostrade. Quest'ultima è evidentemente controinteressata a dissuadere l'utenza dall'impiego della rete autostradale nazionale, anche quando sarebbe opportuno suggerire ipotesi alternative di viabilità.

Interviene brevemente in sede di replica il dottor VALENTE, il quale precisa che le sue iniziative per il rilancio e la riqualificazione della sede regionale lombarda furono frustrate dal sopravvenuto invito della Commissione di vigilanza a soprassedere dall'adozione di provvedimenti di nomina in attesa del rinnovo dei vertici aziendali. Con specifico riferimento all'informazione meridionale, dà atto di un'ingiustizia storica consumata dalla RAI nei confronti del Mezzogiorno, al quale è destinato soltanto il quindici - venti per cento delle complessive risorse disponibili. Si registra quindi una situazione di obiettiva difficoltà a coprire l'area informativa locale, per la quale sono state appositamente studiate quelle sinergie con l'emittenza privata cui ha

fatto cenno nel suo intervento introduttivo. Desidera tuttavia sottolineare come una pregevole inchiesta televisiva – quella condotta da Zavoli – si sia fatta carico anche di colmare alcune carenze informative aziendali.

Nella sua replica, il dottor EVANGELISTI ricorda che i lamentati squilibri della programmazione sportiva a beneficio del calcio discendono dalla effettiva centralità e dall'elevato interesse di questa disciplina per il pubblico italiano; comunque tutte le discipline sportive trovano adeguata trattazione nei numerosi appuntamenti con l'informazione sportiva, particolarmente sulla terza rete televisiva. Per quanto concerne poi la possibilità di acquistare i diritti di riproduzione televisiva di determinati appuntamenti sportivi, ribadisce come il mercato sia condizionato da un'offerta rigida, che impone costi assai elevati, come pure dagli elementi di protagonismo e di *star system* che caratterizzano il mercato mondiale dell'informazione.

Il dottor Evangelisti si sofferma, quindi, su alcuni profili applicativi del contratto con la Lega Nazionale Calcio, con specifico riferimento all'utilizzo abusivo, da parte delle emittenti private, delle immagini concesse in esclusiva alla RAI. I quarantasei giornalisti della testata da lui diretta sono stati reclutati sulla base di libere opzioni di professionisti già inseriti in altre redazioni aziendali. A costoro si sono aggiunte otto nuove assunzioni. Avviandosi alla conclusione, il dottor Evangelisti informa che gli appalti esterni coprono il ventidue per cento della produzione e che il *budget* complessivo della testata, pari a duecento miliardi, sconta in realtà l'elevatissimo costo dei contratti di esclusiva con la Lega Calcio e con le federazioni sportive.

Il presidente RADI, ringraziati gli intervenuti per il prezioso contributo al lavoro della Commissione, precisa che quest'ultima sarà impegnata nelle prossime settimane nella discussione di un documento di sintesi, da trasmettere alla concessionaria, che tenga conto delle riflessioni e degli spunti offerti dal ciclo di audizioni oggi conclusosi.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE TRIBUNE

Terminate le operazioni di voto, risulta eletto al primo scrutinio il senatore LAURIA.

RINVIO DELLA VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE INDIRIZZI (R 030 0 00 B 60^a, 0001)

Il presidente RADI, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la votazione per l'elezione della sottocommissione indirizzi ad altra seduta da definire.

La seduta termina alle ore 18.50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 15,30.

Seguito della discussione ed eventuale votazione della relazione sulle risultanze del Forum con le Direzioni Distrettuali Antimafia (relatore: sen. Brutti); (A 010 0 00 B 53ª, 0001)

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente VIOLANTE, dopo aver ringraziato il ministro di grazia e giustizia, professor Giovanni Conso per aver voluto nuovamente essere presente in Commissione e dopo aver salutato il senatore Gibertoni, chiamato in data 15 febbraio dal Presidente del Senato a far parte di questa Commissione, dà la parola al relatore, senatore Brutti.

Il senatore BRUTTI, alla luce delle risultanze del precedente dibattito, illustra uno schema di documento in cui sono indicati gli obiettivi che la Commissione deve perseguire e sui quali si sono riscontrati vasti e motivati consensi. In particolare ritiene che il Parlamento debba fissare nuove norme per:

- 1) istituire i tribunali distrettuali;
- 2) assegnare alle procure distrettuali l'iniziativa processuale relativa alle misure di prevenzione previste dalla legislazione antimafia;
- 3) offrire incentivi più rilevanti e meno incerti a chi intenda collaborare con la giustizia;
- 4) reintrodurre la possibilità di definire con rito abbreviato i procedimenti per reati punibili con l'ergastolo.

Al Governo spetta, invece, il compito di:

- 1) rivedere la pianta organica delle procure distrettuali;
- 2) creare un sistema di scambio di informazioni;
- 3) garantire una separazione, nel trattamento dei pentiti, tra gli organi di investigazione e quelli di protezione del collaboratore stesso;
- 4) destinare i pentiti in strutture carcerarie con un trattamento penitenziario meno rigido rispetto a quello ordinario.

Il senatore BRUTTI, infine, nella prospettiva di un potenziamento delle iniziative giudiziarie contro la criminalità propone che la

Commissione parlamentare Antimafia rivolga al Governo un invito perchè voglia assumere tutte le iniziative utili per potenziare la scuola per la formazione e l'aggiornamento dei magistrati del Pubblico Ministero e che promuova al più presto un incontro con i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e con i rappresentanti delle Procure non distrettuali operanti nelle zone maggiormente colpite dalla criminalità organizzata.

Il deputato IMPOSIMATO, concorda con le proposte formulate dal senatore Brutti, ed annuncia il suo voto favorevole alla proposta di documento da trasmettere alle Camere.

Il deputato MATTEOLI annunciando, che a causa di una insormontabile aspetto ideologico, non può votare a favore di documenti che contengano ulteriori incentivi per i pentiti, propone il rinvio della votazione del documento al fine di trovare un punto di incontro.

Il senatore CALVI propone una pausa di riflessione in merito ai punti riguardanti le misure a favore dei pentiti e l'istituzione di tribunali distrettuali.

Il deputato SCOTTI, considerata l'ampia convergenza riscontrata sulla bozza di documento, propone di stralciare la parte relativa ai pentiti.

Il ministro di grazia e giustizia, Giovanni CONSO, concorda con la impostazione della bozza di documento e suggerisce di affrontare il discorso relativo ai pentiti nel corso di un prossimo incontro con la procura nazionale antimafia.

Il presidente VIOLANTE, ritenendo sia esigenza politica indicare in tempi rapidi alcune posizioni, sottolinea che nella bozza di documento, per incentivi ai pentiti, si debba intendere non una riduzione di pena ma una maggiore chiarezza nella applicazione delle norme.

Il deputato MATTEOLI insiste nella sua richiesta di rinvio ritenendo che debbano essere approfonditi alcuni aspetti della bozza di documento sui quali non si può tentare, nell'immediato, una mediazione.

Il Presidente VIOLANTE avverte che sulla proposta di rinvio darà la parola ad uno per gruppo.

Dopo interventi del relatore BRUTTI e del senatore CALVI, nonché dei deputati SCOTTI, BORGHEZIO e FOLENA, tutti contrari ad un rinvio della votazione sulla bozza di documento, il Presidente VIOLANTE pone in votazione il contenuto di massima del documento chiedendo, nel contempo, che sia dato mandato all'Ufficio di Presidenza di definire con il relatore il testo finale del documento che dovrà tener conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

La Commissione approva il contenuto del documento e demanda la stesura definitiva del testo all'Ufficio di Presidenza integrato dal relatore Brutti.

Il Presidente VIOLANTE, passando al secondo punto all'ordine del giorno, avverte che, in conformità a quanto deliberato in un precedente Ufficio di Presidenza, il senatore Smuraglia, coordinatore del gruppo di lavoro su insediamenti in aree non tradizionali, ha trasmesso una richiesta per effettuare un sopralluogo in Toscana.

Dopo che il senatore SMURAGLIA ha illustrato e motivato tale richiesta, la Commissione acconsente a tale iniziativa ed il Presidente VIOLANTE avverte che il gruppo di lavoro, per l'occasione, potrà essere integrato da altri commissari interessati ed indicati dai rispettivi gruppi parlamentari.

Il deputato SCOTTI, coordinatore di altro gruppo di lavoro, avverte che trasmetterà al senatore Smuraglia una richiesta avanzata dal deputato Acciaro riguardante un sopralluogo da effettuare in Sardegna, altra zona considerata non tradizionale.

Il senatore CALVI chiede se non sia il caso di valutare la presenza di organizzazioni mafiose anche in Emilia Romagna.

Il Presidente VIOLANTE, concorde la Commissione, invita il senatore Smuraglia a raccogliere documentazione anche su tale regione.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

Presidenza del Vice Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 16,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00 B 47^a, 0001)

In apertura di seduta, il Presidente Augusto BARBERA dà lettura di una missiva del Presidente Ciriaco De Mita, con la quale rimette alla Commissione il mandato ricevuto, onde evitare strumentalizzazioni interessate in relazione ad un'iniziativa giudiziaria, che ha esposto il suo cognome ad una interpretazione artificiosa e delegittimante della sua persona.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un dibattito, durante il quale prendono la parola il senatore Romano MISSERVILLE (gruppo MSI-Destra nazionale), il deputato Marco BOATO (gruppo dei Verdi), il senatore Fermo Mino MARTINAZZOLI (gruppo della DC), il deputato Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), il senatore Armando COSSUTTA (gruppo di Rifondazione comunista), il deputato Enrico FERRI (gruppo del PDSI), il deputato Nilde IOTTI (gruppo del PDS), il senatore Francesco Enrico SPERONI (gruppo della Lega Nord), il deputato Antonio PATUELLI (gruppo Liberale), il senatore Antonio MACCANICO (gruppo Repubblicano) ed il senatore Gianfranco MIGLIO (gruppo della Lega Nord).

Dopo che il Presidente Augusto BARBERA - nel prendere atto delle varie posizioni emerse nel corso degli interventi - ha informato che ne avrebbe comunque riferito al Presidente De Mita, prendono la parola per richiami al Regolamento e su questioni procedurali il senatore Romano MISSERVILLE (Gruppo MSI-Destra nazionale), il deputato Giuseppe LA GANGA (Gruppo del PSI), il senatore Gianfranco MIGLIO (Gruppo della Lega Nord), il senatore Mino Fermo MARTINAZZOLI (Gruppo della DC) e il deputato Antonio PATUELLI (Gruppo liberale).

Il Presidente Augusto BARBERA sospende la seduta, onde riferire al Presidente della Camera - ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento - sui richiami al Regolamento formulati.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 18).

Il Presidente Augusto BARBERA riferisce sull'esito delle consultazioni con il Presidente della Camera. Al riguardo, dopo aver citato precedenti richiamabili, nonché il contenuto dell'articolo 49, comma 1-ter, del Regolamento della Camera, avverte che si procederà alla votazione sulle dimissioni del Presidente De Mita nella seduta di domani, non essendo tale materia iscritta all'ordine del giorno della riunione odierna e restando al momento impregiudicata la questione delle relative modalità di scrutinio.

Su quest'ultima comunicazione prendono la parola il deputato Marco BOATO (Gruppo dei Verdi), il senatore Gianfranco MIGLIO (Gruppo della Lega Nord), il deputato Antonio PATUELLI (Gruppo liberale) ed il senatore Armando COSSUTTA (Gruppo di Rifondazione comunista).

Su proposta del senatore Mino Fermo MARTINAZZOLI (Gruppo della DC) e dopo interventi del senatore Cesare SALVI (Gruppo del PDS), del deputato Antonio PATUELLI (Gruppo liberale) e del senatore Gianfranco MIGLIO (Gruppo della Lega Nord), il Presidente Augusto BARBERA pone in votazione la richiesta di inserire nell'ordine del giorno della seduta odierna la materia della votazione delle dimissioni del Presidente De Mita.

Infine, il Presidente Augusto BARBERA avverte che - non essendo stata raggiunta la maggioranza prescritta, - la votazione sulle dimissioni del Presidente De Mita avverrà nella seduta di domani, già convocata per le ore 9,30. Informa altresì che è rinviata la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 18,20.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Coviello, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873), *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988 (881): *rinvio dell'emissione del parere;*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918): *rinvio dell'emissione del parere.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 14,30

Verifica dei poteri

Comunicazioni del Presidente.

Autorizzazioni a procedere

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Golfari (*Doc. IV, n. 67*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Di Benedetto (*Doc. IV, n. 75*).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Russo Raffaele (*Doc. IV, n. 72*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in

società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche (1011) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS (1012) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1017).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi)*.
- PECCHIOLI ed altri. - Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (116).
- CHIARANTE ed altri. - Disposizioni sul sistema elettorale per i comuni (244).
- COMPAGNA ed altri. - Norme per l'elezione diretta dei sindaci e per l'elezione dei consigli comunali (354).
- ZAMBERLETTI ed altri. - Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei Consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario (432).
- SCEVAROLLI ed altri. - Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale comunale e provinciale (467).
- BONO PARRINO ed altri. - Norme sulla elezione diretta del sindaco (596).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) *(Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

IV. Esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- FRANZA ed altri. - Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (35).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale (921) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Artioli ed altri; Armellin ed altri; D'Amato; Battaglia Augusto ed altri*).
- PELLEGATTI ed altri. - Ordinamento della professione di assistente sociale (159).
- SALVATO e FAGNI. - Ordinamento della professione di assistente sociale (336).
- FONTANA Giovanni Angelo ed altri. - Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali (390).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).
- Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 16,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- RIZ ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (746).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIORGI ed altri. - Modifica dell'articolo 135 del codice penale (967).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive (982).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale (921) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Artioli ed altri; Armellin ed altri; D'Amato; Battaglia Augusto ed altri*).
- PELLEGGI ed altri. - Ordinamento della professione di assistente sociale (159).
- SALVATO e FAGNI. - Ordinamento della professione di assistente sociale (336).

- FONTANA Giovanni Angelo ed altri. - Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali (390).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 16

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (918).
- Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989 (577).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988 (691).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990 (735).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 16,30

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti e del Capo

dell'ufficio di Coordinamento della produzione di materiali di armamento presso la Presidenza del Consiglio, in relazione ai problemi connessi all'industria degli armamenti ed alle commesse militari, nonché ai temi della riconversione dell'apparato produttivo per la difesa.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 16,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS (1012) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche (1011) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti (901).

- Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato (966).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 16

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di proposta di risoluzione sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- ALBERICI ed altri. - Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684).
 - MANZINI ed altri. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- COPPI. - Istituzione della Confederazione italiana delle Associazioni venatorie aderente al CONI (803).
 - NOCCHI ed altri. - Istituzione della Confederazione italiana delle associazioni venatorie aderente al CONI (826).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578).

- ROGNONI ed altri. - Riforma dell'ordinamento portuale (652).
- FAGNI ed altri. - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665).
- Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658).
- LIBERTINI ed altri. - Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138).
- LIBERTINI ed altri. - Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140).
- ANGELONI ed altri. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618).
- D'AMELIO ed altri. - Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723).

e della petizione n. 48 attinente ai suddetti disegni di legge.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219).
- STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- NOCCHI ed altri. - Modifiche dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (502).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226).

- Deputati BRUNI ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (979).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BALDINI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555).
- FOSCHI ed altri. - Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione

internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951).

- TANI ed altri. - Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave (550).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS (1012) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia:

- Audizione del Responsabile del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645).

Procedure informative

I. Interrogazione.

II. Indagine conoscitiva sulla situazione sanitaria nelle carceri: audizione del responsabile della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena e del direttore del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- ZUFFA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza (*Doc. XXII*, n. 2).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive della legislazione urbanistica: audizione dei rappresentanti di alcuni comuni italiani.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 18

Comunicazioni del Presidente.

Sui lavori della Giunta

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sullo svantaggio competitivo determinato dalla regolamentazione economica italiana nel quadro del Mercato unico europeo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali

Mercoledì 3 marzo 1993, ore 9,30

Votazione sulle dimissioni del Presidente della Commissione.

